*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 165° - Numero 121**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 25 maggio 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### Agenzia italiana del farmaco



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### Agenzia italiana del farmaco



### Ministero dell'interno



### Ministero della difesa



### Ministero delle imprese e del made in Italy

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 2024.

**Rimodulazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante «Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea» e, in particolare, l'art. 3 relativo al servizio di noleggio con conducente;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 17 relativo al versamento unitario e alla compensazione;

Visto l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» e, in particolare, l'art. 1, comma 53;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'art. 1, commi da 1031 a 1041 e da 1057 a 1064, in materia di contributi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, recante «Disciplina applicativa dell'incentivo "*ecobonus*"»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 1, commi da 652 a 659 e 691, in materia di contributi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali» convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e, in particolare, l'art. 22, il quale ha istituito un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, al fine di favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore *automotive* finalizzati all'insediamento, alla riconversione e alla riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, nonché per la concessione di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali;

Visto, altresì, il comma 2, dell'art. 22, del citato decreto-legge n. 17 del 2022, il quale prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy (già Ministro dello sviluppo economico), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (già Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (già Ministro della transizione ecologica), da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono definiti gli interventi ammissibili al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché il riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, recante «Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti», che ha individuato in 650 milioni di euro, per ciascuna delle annualità dal 2022 al 2024, le risorse del Fondo destinate al riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, il quale prevede che «con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della transizione ecologica, anche in ragione dell'andamento del mercato e dell'evoluzione tecnologica, possono essere rimodulati, nel limite dello stanziamento di cui al comma 1, le destinazioni di cui al comma 2 e gli incentivi di cui all'art. 2»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali» e, in particolare, l'art. 40-*bis* che, per l'anno 2022, ha ridotto le risorse destinate alla concessione di incentivi per l'acquisto di nuovi veicoli di categoria M1 nella fascia di emissione 2160 grammi di anidride carbonica per chilometro (g/km di CO2), ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, di 20 milioni di euro al fine di incrementare del medesimo ammontare la dotazione della misura di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (veicoli elettrici L1e L7e);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022, recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 - Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti», che ha rimodulato le risorse stanziate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, destinando 40 milioni all'incentivo per l'acquisto delle infrastrutture di ricarica domestiche;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», e, in particolare l'art. 12, comma 3, il quale prevede che la misura di cui all'art. 2, comma 1, lettera f-*bis*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, è estesa alle annualità 2023 e 2024 e, conseguentemente, le risorse assegnate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 per gli anni 2023 e 2024 alla concessione di incentivi per l'acquisto di nuovi veicoli, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto, sono ridotte di 40 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2023 e 2024 per essere destinate alla misura di cui all'art. 2, comma 1, lettera f-*bis*), del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici» e, in particolare, l'art. 3, commi 4 e 5, che prevedono dalla data di entrata in vigore del presento decreto e fino al 31 dicembre 2024, il riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli con emissioni comprese nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO2, per i vincitori del concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze per l'esercizio del servizio di taxi; per i titolari di licenze taxi che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio e per i soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui all'art. 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 ottobre 2023, registrato alla Corte dei conti in data dicembre 2023, che ha modificato l'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 20 marzo 2019 estendendo il termine per la conferma delle prenotazioni dei contributi da centottanta giorni a duecentosettanta giorni, decorrenti dalla data di inserimento della prenotazione sulla piattaforma informatica;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52, ai sensi del quale, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234»;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009, ai sensi del quale «Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»;

Visto l'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che iscrive di diritto l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate, istituito presso l'ANAC;

Vista la nota del 9 febbraio 2024 (prot. MIMIT n. 37283) con cui Invitalia ha comunicato le risorse di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022, non utilizzate per l'acquisto di veicoli per gli anni 2022 e 2023;

Considerata la necessità di promuovere una mobilità più sostenibile attraverso strumenti di incentivazione;

Considerato che alla data del 7 febbraio 2024 le risorse non utilizzate per l'acquisto di veicoli per l'anno 2022, per le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022, sono pari complessivamente ad euro 330.278.133,53;

Considerato che alla data del 7 febbraio 2024 le risorse non utilizzate per l'acquisto di veicoli per l'anno 2023, per le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022, sono pari complessivamente ad euro 312.264.475,31;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *c)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, le risorse disponibili destinate al riconoscimento degli in-

centivi per l'acquisto di veicoli per l'annualità 2024 sono pari a complessivi 606,566 milioni di euro;

Ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, alla rimodulazione degli incentivi, in ragione dell'andamento del mercato e dell'evoluzione tecnologica, nonché di dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 3, commi da 4 a 7, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri;

Su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Decreta:

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente decreto rimodula le risorse e le destinazioni delle risorse e gli incentivi per l'acquisto di veicoli di cui all'art. 2, effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2024, nei limiti delle risorse individuate dall'art. 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022, recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 - Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti».

Art. 2.

*Requisiti e soggetti beneficiari*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2024 sono concessi i seguenti contributi al ricorrere dei requisiti indicati:

*a)* alle persone fisiche e giuridiche, a esclusione di quelle che esercitano attività rientranti nel codice ATECO 45.11.0, che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km di CO2, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa, un contributo di euro 6.000 e di ulteriori euro 5.000 se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe da Euro 0 a Euro 2, o di ulteriori euro 4.000 se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 3 o di ulteriori euro 3.000 se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 4;

*b)* alle persone fisiche e giuridiche, a esclusione di quelle che esercitano attività rientranti nel codice ATECO 45.11.0, che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km di CO2, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa, un contributo di euro 4.000 e di ulteriori euro 4.000 se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe da Euro 0 a Euro 2, o di ulteriori euro 2.000 se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 3 o di ulteriori euro 1.500 se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 4;

*c)* alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 61-135 g/km di CO2, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa, un contributo di euro 3.000 se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe da Euro 0 a Euro 2, o di euro 2.000 se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 3 o di euro 1.500 se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 4;

*d)* alle persone fisiche e giuridiche, a esclusione di quelle che esercitano attività rientranti nel codice ATECO 45.40.1, che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli elettrici nuovi di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di euro 3.000. Il contributo di cui al primo periodo è pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente;

*e)* alle piccole e medie imprese esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra e all'alimentazione del veicolo, secondo la seguente tabella, fermo restando che, per i veicoli commerciali di categoria N1 e N2 ad alimentazioni alternative (CNG-GPL mono e *bifuel*, Ibrido) e ad alimentazione tradizionale, il riconoscimento del contributo è subordinato alla contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4. Una quota pari al 25 per cento delle risorse relative a tali categorie di veicoli è riservata ai contributi per l'acquisto di veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV) e a idrogeno (FCEV);

| | | *BEV e FCEV* | *Alimentazioni alternative (CNG-GPL, mono e bifuel, ibrido)* | *Alimentazioni tradizionali* |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1,49 t | *senza rottamazione* | 2.200 | | |
| | *con rottamazione* | 4.000 | 1.500 | 1.000 |
| 1,50 - 2,50 t | *senza rottamazione* | 4.500 | | |
| | *con rottamazione* | 8.000 | 2.500 | 1.500 |
| 2,51 - 3,49 t | *senza rottamazione* | 10.000 | | |
| | *con rottamazione* | 12.000 | 3.000 | 2.000 |
| 3,50 - 4,24 t | *senza rottamazione* | 14.000 | | |
| | *con rottamazione* | 16.000 | 4.500 | 3.500 |
| 4,25 - 7,2 t | *senza rottamazione* | 16.000 | | |
| | *con rottamazione* | 18.000 | 5.500 | 4.500 |

*f)* alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, veicoli usati di categoria M1, di prima immatricolazione in Italia, per i quali non sono già stati riconosciuti gli incentivi di cui all'art. 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e di cui all'art. 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni fino a 160 g/km di CO2, con prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato e non superiore a 25.000 euro, un contributo di euro 2.000 se è contestualmente rottamato un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4, di cui l'acquirente o un suo familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi;

*g)* alle persone fisiche che stipulano un contratto di noleggio a lungo termine per la locazione di durata non inferiore a tre anni di uno dei veicoli di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*, è riconosciuto un contributo, nei limiti degli stanziamenti previsti dall'art. 6, comma 2. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati l'entità del contributo, i criteri e le modalità operative per usufruirne, nonché l'ente incaricato della gestione del programma;

*h)* per i veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, nuovi di fabbrica, non oggetto di incentivazione ai sensi della lettera *d)*, omologati in una classe non inferiore ad Euro 5, a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno il 5 per cento del prezzo di acquisto, un contributo del 40 per cento del medesimo prezzo d'acquisto, fino ad un massimo di euro 2.500 se è contestualmente rottamato un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 76 del 2 aprile 2011.

2. I contributi di cui al comma 1, in favore delle persone fisiche, sono riconosciuti per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo, il quale deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la proprietà deve essere mantenuta per almeno dodici mesi.

3. I contributi di cui al comma 1, in favore delle persone giuridiche, sono riconosciuti per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo, il quale deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la proprietà deve essere mantenuta per almeno ventiquattro mesi.

4. Nel caso di acquisto di un veicolo commerciale di categoria N1 e N2 BEV o FCEV effettuato da una società di noleggio, previa presentazione al concessionario di un ordine finalizzato alla stipula di un contratto di noleggio sottoscritto con una piccola e media impresa esercente attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi, di durata non inferiore a tre anni, il contributo nella misura prevista dalla lettera *e)* del comma 1 è previsto sotto forma di uno sconto obbligatorio da ripartirsi sui canoni mensili di noleggio per la piccola e media impresa che noleggia il veicolo incentivato.

5. Per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 1, sia in favore delle persone fisiche sia in favore delle persone giuridiche, il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

6. Fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera *g)*, i contributi di cui al presente articolo sono corrisposti dal venditore all'acquirente mediante compensazione con il prezzo d'acquisto. L'importo dei contributi previsti dal comma 1, lettera *f)* del presente articolo, è riconosciuto all'acquirente dal venditore, che recupera tale importo quale credito d'imposta. Per i contributi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *h)* del presente articolo, le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l'operazione. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero, pena lo scarto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono trasferiti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio». Il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese e con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito d'imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d'imposta concessi. L'Agenzia delle entrate trasmette al medesimo Ministero con modalità telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

7. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019 e di cui ai commi da 1033 a 1038 e da 1058 a 1062 dell'art. 1, della legge n. 145 del 2018 e al comma 656, secondo periodo, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

### Art. 3.

*Maggiorazione del contributo per l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi* plug-in *di categoria M1 da parte di persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000 euro*

1. Il contributo per l'acquisto di veicoli previsto dall'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, è aumentato del 25 per cento nel caso in cui l'acquirente, persona fisica, abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000.

2. Il contributo per l'acquisto di veicoli previsto dall'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, in caso in cui l'acquirente, persona fisica, abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore ad euro 30.000, è riconosciuto anche se è contestualmente rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 5, ed è rispettivamente pari ad euro 8.000 (art. 2, comma 1, lettera *a)*) ed euro 5.000 (art. 2, comma 1, lettera *b)*).

3. L'innalzamento del contributo di cui al primo comma e il contributo di cui al secondo comma sono riconosciuti a un solo soggetto per nucleo familiare, previa presentazione, al momento della prenotazione, della dichiarazione sostitutiva resa dall'acquirente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che il valore dell'ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte è inferiore a 30.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo non hanno già fruito dei medesimi contributi, corredata dalla copia del documento di identità e del codice fiscale dell'acquirente e degli altri componenti del nucleo familiare.

### Art. 4.

*Maggiorazione del contributo per l'acquisto di veicoli di categoria M1 da parte dei titolari di licenze di taxi e di soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente*

1. Nel caso in cui l'acquirente sia un soggetto vincitore del concorso e assegnatario di nuove licenze, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 e fino al giorno precedente l'entrata in vigore del presente decreto, è raddoppiato il contributo per l'acquisto di veicoli previsto dall'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022. Per la medesima tipologia di beneficiario, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, è raddoppiato il contributo per l'acquisto di veicoli previsto dall'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente decreto.

2. Il contributo per l'acquisto di veicoli è raddoppiato, secondo le modalità indicate al comma 1, inoltre, per:

*a)* i titolari di licenza taxi che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio;

*b)* i soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui all'art. 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio.

3. La misura di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è riconosciuta nel rispetto della normativa europea sugli aiuti in misura «*de minimis*». Agli adempimenti connessi alla registrazione della misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.

Art. 5.

*Contributo per l'installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1*

1. Alle persone fisiche che installano impianti nuovi a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 4, è riconosciuto un contributo fisso:

*a)* pari ad euro 400 per il GPL;

*b)* pari ad euro 800 per il metano.

2. Il contributo è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto ed all'operazione di installazione.

3. Le imprese costruttrici degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, recuperano tale importo quale credito di imposta, secondo la disciplina di cui all'art. 2, comma 6, del presente decreto.

4. Con uno o più provvedimenti direttoriali del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 6.

*Rimodulazione delle risorse e delle destinazioni delle risorse*

1. Le risorse non utilizzate per l'anno 2022 di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, pari complessivamente ad euro 330.278.133,53, sono così rimodulate e destinate ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri anzidetto, nei limiti degli stanziamenti previsti dalla medesima lettera *a)*:

il 94,7% ai contributi per i veicoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*;

il 5,3% ai contributi per i veicoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*.

2. Le risorse non utilizzate per l'anno 2023 di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, pari a complessivi euro 312.264.475,31, sono così in parte rimodulate e destinate ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri anzidetto, nei limiti degli stanziamenti previsti dalla medesima lettera *b)*:

il 19,21% ai contributi per i veicoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*;

il 9,61% ai contributi per i veicoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*;

il 28,55% ai contributi per i veicoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*;

lo 0,05% ai contributi per i veicoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*;

il 16,97% ai contributi per i veicoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)*. Una quota pari al 25% è riservata all'acquisto di veicoli elettrici (BEV) e a idrogeno (FCEV);

il 6,40% ai contributi per i veicoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera *f)*;

il 16,01% ai contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *g)*;

il 3,20% ai contributi di cui all'art. 5, da ripartirsi in proporzione alle domande ricevute e, comunque, in misura non inferiore al 30% con riferimento ai contributi di cui alla lettera *b)* del comma 1 del medesimo art. 5.

3. Le risorse non utilizzate negli anni 2022 e 2023, che si renderanno disponibili successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono rimodulate e destinate al riconoscimento degli incentivi per l'acquisto dei veicoli di cui all'art. 2, secondo i criteri di ripartizione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Per l'anno 2024 una quota pari a 310 milioni di euro delle risorse di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, è rimodulata come segue:

180.000.000,00 euro ai contributi per i veicoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*;

110.000.000,00 euro ai contributi per i veicoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*;

5.000.000,00 euro ai contributi per i veicoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h)*;

15.000.000,00 euro ai contributi per i veicoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*.

5. Una quota pari a 20 milioni di euro delle risorse riconosciute dal presente articolo ai contributi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 2, comma 1, è riservata ai beneficiari di cui all'art. 4; in particolare, 10.000.000,00 euro per i veicoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, 4.000.000,00 euro per i veicoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, e 6.000.000,00 euro per i veicoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*.

6. Le risorse per l'annualità 2024, di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, non utilizzate ai sensi del comma 4 del presente articolo saranno destinate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 7.

*Attività di gestione*

1. Per la gestione dei contributi, l'effettuazione delle attività di accompagnamento, monitoraggio e controllo della misura di incentivo, nonché la gestione dell'apposito sistema informatico, il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale dell'Agenzia di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 82 del 6 aprile 2019, recante «Disciplina applicativa dell'incentivo "*ecobonus*"», nonché, ove necessario, per la misura agevolativa di cui dall'art. 2, comma 1, lettera *g)*, di altro ente pubblico con idonee competenze in materia di servizi legati alla mobilità, anche a titolo oneroso, nel rispetto della vigente normativa applicabile. A tal fine, la percentuale di cui all'ultimo periodo del suddetto art. 6, comma 1, del richiamato decreto 20 marzo 2019 è incrementata per il solo anno 2024, dell'1,4%, con riferimento alle risorse di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022.

Art. 8.

*Disposizioni finali e di invarianza finanziaria*

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si rinvia al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022.

2. Il presente decreto interviene su stanziamenti già previsti a legislazione vigente e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché sul sito istituzionale del Ministro delle imprese e del made in Italy.

Roma, 20 maggio 2024

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
*Il Sottosegretario di Stato*
MANTOVANO

*Il Ministro delle imprese*
*e del made in Italy*
URSO

*Il Ministro dell'economia*
*e delle finanze*
GIORGETTI

*Il Ministro delle infrastrutture*
*e dei trasporti*
SALVINI

*Il Ministro dell'ambiente*
*e della sicurezza energetica*
PICHETTO FRATIN

*Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2024*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 917*

**24A02694**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 15 maggio 2024.

**Nomina dei commissari straordinari della società La Perla Manufacturing S.r.l., in Bologna, in amministrazione straordinaria.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto 10 aprile 2013, n. 60, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, recante la determinazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy 11 maggio 2023, recante la definizione del procedimento e degli ulteriori criteri di orientamento della discrezionalità amministrativa cui attenersi nell'ambito dei procedimenti per la designazione dei commissari giudiziali, nonché per la nomina dei commissari straordinari e dei comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, così come modificata dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 16 ottobre 2023;

Richiamato il proprio parere del 17 gennaio 2024, rilasciato ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 270/1999, con cui, tra l'altro, sono stati indicati i commissari giudiziali per l'eventuale dichiarazione di insolvenza di La Perla Manufacturing S.r.l. - con sede legale in Bologna - via Enrico Mattei n. 10, C.F. 08281450968 - nelle persone dei professionisti avv. Francesco Paolo Bello, avv. Francesca Pace e avv. Gianluca Giorgi;

Vista la sentenza del Tribunale di Bologna, depositata in data 1° febbraio 2024, con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza di La Perla Manufacturing S.r.l. e sono stati nominati, quali commissari giudiziali, i sopra menzionati professionisti;

Visto il decreto del 10 maggio 2024, acquisito al prot. n. 6936 in data 13 maggio 2024, con il quale il Tribunale di Bologna ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria di La Perla Manufacturing S.r.l.;

Visti i *curricula* dei professionisti designati commissari giudiziali e ritenuti gli stessi idonei ad assumere l'incarico di commissari straordinari di La Perla Manufacturing S.r.l. in amministrazione straordinaria;

Acquisite le dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, prodotte dai predetti professionisti;

Ritenuto quindi di nominare, quali commissari straordinari di La Perla Manufacturing S.r.l., l'avv. Francesco Paolo Bello, l'avv. Francesca Pace e l'avv. Gianluca Giorgi;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari straordinari;

Decreta:

Art. 1.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di La Perla Manufacturing S.r.l. sono nominati commissari straordinari:

l'avv. Francesco Paolo Bello, nato a Bari (BA) il 29 marzo 1975, C.F. BLLFNC75C29A662O;

l'avv. Francesca Pace, nata a Roma (RM) il 1° aprile 1961, C.F. PCAFNC61D41H501C;

l'avv. Gianluca Giorgi, nato a Bologna (BO) il 9 agosto 1970, C.F. GRGGLC70M09A944T.

Art. 2.

L'incarico di cui all'art. 1 è limitato al periodo di esecuzione del programma della procedura e terminerà, in caso di adozione di un programma di cessione dei complessi aziendali, alla data del decreto del competente tribunale, con il quale è dichiarata la cessazione dell'esercizio di impresa a norma dell'art. 73 del decreto legislativo n. 270/1999, ovvero alla chiusura della procedura, in caso di adozione di un programma di ristrutturazione.

Il presente decreto è comunicato a cura della Direzione generale proponente, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 270/1999.

Il presente decreto sarà pubblicato a cura della competente Direzione generale, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del decreto legislativo n. 270/1999.

Roma, 15 maggio 2024

*Il Ministro:* URSO

**24A02567**

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 maggio 2024.

**Limitazione all'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2024 sull'isola di Salina.**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta municipale del Comune di Santa Marina Salina in data 18 gennaio 2024, n. 10, concernente il divieto di afflusso sull'isola di Salina dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nelle isole del comune stesso, nonché di autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa;

Vista la delibera della giunta municipale del Comune di Leni in data 18 gennaio 2024, n. 2, concernente il divieto di afflusso sull'isola di Salina dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nelle isole del comune stesso, nonché di autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa;

Vista la delibera della giunta municipale del Comune di Malfa in data 22 gennaio 2024, n. 7, concernente il divieto di afflusso sull'isola di Salina dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nelle isole del comune stesso, nonché di autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa;

Vista la nota n. 19339 del 22 febbraio 2024 con la quale l'Ufficio territoriale del Governo di Messina esprime il proprio parere all'emissione del decreto;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota della presidenza n. 7864 2024;

Ritenuto opportuno del 12 marzo adottare il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

*Divieti*

1. Dal 15 giugno 2024 al 15 settembre 2024 sono vietati l'afflusso e la circolazione, sull'isola di Salina, dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Leni, Malfa e Santa Marina Salina, nonché di autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa.

Art. 2.

*Deroghe*

1. Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

*a)* autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a proprietari di immobili ubicati nei territori dei tre comuni dell'isola di Salina che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei rispettivi ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. Tale iscrizione deve essere dimostrata esclusivamente con certificato rilasciato da uno dei comuni della medesima isola.

*b)* veicoli i cui proprietari possano dimostrare di trascorrere almeno sette giorni sull'isola di Salina, presso una struttura alberghiera, extra alberghiera o casa privata, mediante una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, in duplice copia, di cui una deve essere trattenuta dall'agenzia che emette la carta d'imbarco e una deve essere esposta in modo visibile all'interno del veicolo;

*c)* veicoli con targa estera;

*d)* veicoli adibiti a trasporto di merci, gas, carburante e trasporto rifiuti;

*e)* autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;

*f)* autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportino artisti ed attrezzature per manifestazioni musicali e culturali, convegni, esposizioni e spettacoli, previa autorizzazione rilasciata dai comuni interessati.

2. Sull'isola di Salina possono affluire i veicoli che trasportano persone con disabilità, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera.

3. Per poter fruire delle deroghe è necessario rendere, in sede di emissione del titolo di viaggio da parte della compagnia di navigazione, specifica dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, che attesti l'appartenenza a una delle categorie di veicoli indicati nel comma 1. Tali autodichiarazioni saranno successivamente trasmesse dalle compagnie di navigazione ai comuni dell'isola di Salina per le verifiche ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 3.

*Autorizzazioni*

1. Ai Comuni di Leni, Malfa e Santa Marina Salina è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco sull'isola di Salina.

Art. 4.

*Sanzioni*

1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 così come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020.

Art. 5.

*Vigilanza*

1. Il prefetto di Messina è incaricato della esecuzione e della sistematica e assidua sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 9 maggio 2024

*Il Ministro:* SALVINI

*Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2024*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 1801*

**24A02617**

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 29 marzo 2024.

**Modifiche alle ordinanze speciali n. 5 del 4 giugno 2021, n. 14 del 15 luglio 2021, n. 16 del 15 luglio 2021, n. 31 del 31 dicembre 2021, n. 34 del 20 maggio 2022 e all'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023.** (Ordinanza speciale n. 72).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*octies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* fino al 31 dicembre 2024;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare l'art. 11, comma 2, secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi *ratione temporis* per le procedure lanciate e i contratti stipulati entro il 1° luglio 2023;

Viste le ordinanze n. 145 del 28 giugno 2023 e n. 162 del 20 dicembre 2023;

Vista e considerata l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120» e successive modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022 recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo»;

Vista la nota del Comune di Valfornace acquisita al protocollo della Struttura commissariale n. CGRTS-0055351-A-07/12/2023 nella quale è trasmessa la comunicazione di accoglimento di prenotazione degli incentivi del GSE;

Vista la nota del Comune di Corridonia pervenuta alla Struttura commissariale in data 15 dicembre 2023 (prot. n. CGRTS-0056198-A-15/12/2023), nella quale veniva richiesta la gestione unitaria degli afferenti interventi di edilizia scolastica con conseguente autorizzazione all'adesione dell'ordine di attivazione relativo ai *sub* lotti prestazionali n. 1-2-3-4 lavori, servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, servizi di verifica della progettazione e servizi di collaudo: tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale, statico, ai sensi dell'ordinanza n. 31/2021, articoli 3 e 6, per entrambe le opere sopra indicate, con tempi e modalità d'esecuzione regolamentati ai sensi dell'ordinanza n. 31 del 31 dicembre 2021;

Considerato che le citate ordinanze individuano gli importi previsti per gli interventi di ricostruzione sulla base di importi stimati e prevedono espressamente che l'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto;

Preso atto degli esiti delle Conferenze di servizi e dei pareri di congruità resi dall'Ufficio speciale ricostruzione Marche in ordine ai progetti relativi ad alcuni interventi finanziati con le citate ordinanze e, in particolare:

*a)* ordinanza n. 5 del 2021: Comune di Valfornace, recupero del Palazzo comunale, piazza V. Veneto, sede degli uffici comunali, parere di congruità su progetto definitivo acquisito al prot. 19282 del 3 agosto 2022 e parere di congruità su progetto esecutivo acquisito al protocollo CGRTS-0041435-A-25/08/2023 per un incremento complessivo dell'importo da finanziare pari ad euro 1.255.589,41;

*b)* ordinanza n. 5 del 2021: Comune di Valfornace, acquisizione e completamento edifici in via Don Orione, da destinare uno a sede del COC e gli altri due a edilizia residenziale pubblica parere di congruità su progetto definitivo acquisito al prot. 12159 del 16 febbraio 2023 e parere di congruità su progetto esecutivo acquisito al protocollo prot. 412 dell'8 gennaio 2024 per un incremento complessivo dell'importo da finanziare pari ad euro 1.305.526,76;

*c)* ordinanza n. 14 del 2021: USR Marche, messa in sicurezza e demolizioni Comune di Castelsantangelo sul Nera (MC) - capoluogo e frazioni parere di congruità su progetto esecutivo acquisito al prot. 5976 del 16 febbraio 2024 (decreti USR n. 30 e 31 del 10 agosto 2022) per un incremento complessivo dell'importo da finanziare pari ad euro € 2.901.500,00;

*d)* ordinanza n. 16 del 2021: USR Marche, fase 1 - messa in sicurezza, demolizione e recupero macerie Cimitero di Castelmurato - Ussita 26315 dell'11 maggio 2023 (decreto USR n. 55 del 10 maggio 2023) per un incremento complessivo dell'importo da finanziare pari ad euro 1.200.000,00;

*e)* ordinanza n. 31 del 2021: Comune di Fermo, ITET Carducci – Galilei (allegato 1) parere di congruità su progetto esecutivo acquisito al prot. 41391 del 25 agosto 2023 per un incremento complessivo dell'importo da finanziare pari ad euro 1.327.276,00;

*f)* ordinanza n. 34 del 2022: Comune di Matelica, recupero del Palazzo comunale parere di congruità su progetto definitivo acquisito al prot. 32058 del 13 giugno 2023 e parere di congruità su progetto esecutivo acquisito al prot. 6125 del 9 febbraio 2024 per un incremento complessivo dell'importo da finanziare pari ad euro 2.450.000,00;

Considerato che si rende pertanto necessaria l'integrazione degli importi stimati per gli interventi sopradescritti;

Visto l'elenco degli interventi come rimodulato dal Sub-Commissario acquisito al protocollo della Struttura commissariale con il n. CGRTS-0012129-A-27/03/2024 (allegato 1 alla presente ordinanza);

Considerato che si rende, pertanto, necessario modificare le ordinanze speciali n. 5 del 4 giugno 2021, n. 14 del 15 luglio 2021, n. 16 del 15 luglio 2021, n. 31 del dicembre 2021, e n. 34 del 20 maggio 2022, integrando gli importi previsti per gli interventi sopra indicati e già programmati;

Ravvisata la necessità di garantire la gestione unitaria degli interventi di edilizia scolastica del Comune di Corridonia, in termini di esecuzione opere e rendicontazione, pur mantenendo la singolarità delle opere in termini di codici CUP, a suo tempo individuati e comunicati alla Struttura commissariale;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuta, per le modifiche e gli interventi proposti, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere al fine di consentire l'immediata realizzazione e comunque al completamento degli interventi già programmati al fine di accelerare le correlate attività di ricostruzione, nell'ottica dell'immanente principio del risultato codificato all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 28 marzo 2024 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1.

*Modifiche alle ordinanze speciali n. 5 del 4 giugno 2021, n. 14 del 15 luglio 2021, n. 16 del 15 luglio 2021, n. 31 del dicembre 2021, e n. 34 del 20 maggio 2022»*

1. In ragione della necessità di consentire l'immediata realizzazione e comunque il completamento degli interventi già programmati, ordinanze speciali n. 5 del 4 giugno 2021, n. 14 del 15 luglio 2021, n. 16 del 15 luglio 2021, n. 31 del dicembre 2021, e n. 34 del 20 maggio 2022 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

*a)* all'art. 8, dell'ordinanza n. 5 del 2021 in ragione dell'incremento complessivo dell'importo da finanziare per gli interventi relativi a recupero del Palazzo comunale, piazza V. Veneto, sede degli uffici comunali e acquisizione e completamento edifici in via Don Orione, da destinare uno a sede del COC e gli altri due a edilizia residenziale pubblica pari ad euro 2.561.115,41, le parole euro 5.850.000,00 sono sostituite da euro 8.411.115,41;

*b)* all'art. 12, comma 1, dell'ordinanza n. 14 del 2021 in ragione dell'incremento complessivo dell'importo da finanziare pari ad euro 2.901.500,00, le parole euro 29.406.400,00 sono sostituite da euro 32.307.900,00;

*c)* all'art. 12, comma 1, dell'ordinanza n. 16 del 2021 in ragione dell'incremento complessivo dell'importo da finanziare pari ad euro 1.200.000,00 le parole euro 18.109.640,00 sono sostituite da euro 19.309.640,00;

*d)* all'art. 9, comma 1, dell'ordinanza n. 31 del 2021 in ragione dell'incremento complessivo dell'importo da finanziare pari ad euro pari ad euro 1.327.276,00 le parole euro 577.361.725,43 sono sostituite da euro 578.689.001,43;

*e)* all'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 34 del 2022 in ragione dell'incremento complessivo dell'importo da finanziare pari ad euro 2.450.000,00 le parole euro 6.450.000,00 sono sostituite da euro. 8.900.000,00.

Art. 2.

*Modifiche all'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, allegato C, e all'ordinanza n. 31 del 31 dicembre 2023, allegato n. 2*

1. In ragione della necessità di consentire l'immediata realizzazione e comunque il completamento degli interventi già programmati, ed altresì al fine di rendere unitario il processo di ricostruzione dell'edilizia scolastica l'intervento n. 734 /ID Opera: C_MARC_011/ Provincia: MC/ Comune di: Corridonia/ Categoria: 11 - Altre opere pubbliche/ Denominazione intervento : Palestra e laboratori / Soggetto attuatore: Comune di Corridonia/ CUP H95E23000020003/ Finanziamento intervento: 3.700.000,00 euro così come individuato nell'allegato C dell'ordinanza commissariale n. 137 del 29 marzo è trasferito nell'allegato n. 2 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021.

2. Per l'effetto la somma di euro 3.700.000,00 corrispondente al finanziamento dell'intervento sopra menzionato così come indicato nell'allegato C dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023 è contestualmente trasferita a valere sui fondi dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 e pertanto l'allegato n. 2 della predetta ordinanza è modificato a seguito dell'inserimento del nuovo intervento.

3. Contestualmente la somma totale degli interventi indicati nell'allegato C dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023 è ridotta di euro 3.700.000,00.

Art. 3.

*Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza, relativi alla maggiore spesa prevista, si provvede nel limite massimo di euro 10.439.892,17 a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che presenta la necessaria disponibilità.

Art. 4.

*Efficacia*

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 29 marzo 2024

*Il Commissario straordinario:* CASTELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2024*
*Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1115*

---

AVVERTENZA:

*L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali*

**24A02479**

ORDINANZA 29 marzo 2024.

**Interventi nel Comune di Loro Piceno *ex* articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020.** (Ordinanza speciale n. 73).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*octies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* fino al 31 dicembre 2024;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3,50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare l'art. 11, comma 2, secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi *ratione temporis* per le procedure lanciate e i contratti stipulati entro il 1° luglio 2023;

Viste le ordinanze n. 145 del 28 giugno 2023 e n. 162 del 20 dicembre 2023;

Vista l'ordinanza del 6 dicembre 2023, n. 159, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto in particolare l'art. 3 della richiamata ordinanza n. 159 del 2023;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e successivamente con ordinanza n. 123 del 2021;

Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: *a)* individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; *b)* individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; *c)* determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; *d)* individua il subcommissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;

ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di «ordinanza speciale *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020» e avrà una propria numerazione»;

ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;

ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga ,anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;

ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialità»;

ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario può disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 è altresì possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonché individuare le modalità di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;

ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga è determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;

ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 è altresì possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;

Viste:

l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico- ingegneristico e di tipo amministrativo – contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Preso atto che nel Comune di Loro Piceno si trovano edifici di proprietà mista pubblico privata siti in via Cristoforo Colombo per la ricostruzione dei quali mediante le disposizioni dell'O.C.S.R. n. 79/2019 è stata avviata una fase di studio di approfondimento conoscitivo per la zona di attenzione per instabilità di versante, individuata con gli studi di microzonazione sismica di livello 3, successivamente integrata con di indagini geognostiche/geofisiche integrative, a valere sui fondi di cui all'art. 9 dell'OCSR n. 107/2020;

Preso atto degli esiti dello studio di approfondimento condotto dall'Università Politecnica delle Marche su incarico dell'USR con nota DDUSR n. 2242 del 1° aprile 2021 e delle indagini geognostiche e geofisiche, di cui alla nota DDUSR n. 3291 del 13 maggio 2021;

Preso atto che lo studio sopra citato ha evidenziato che l'area su cui insistono gli edifici danneggiati dal sisma è interessata da fenomeni di instabilità particolarmente complessi in quanto l'area risulta caratterizzata da differenti superfici di instabilità associate a fenomeni deformativi diversi non inquadrabili in un unico modello geotecnico;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli Uffici del Comune di Loro Piceno e dalla struttura del sub-Commissario, con la collaborazione dell'USR Marche, come risultante dalla relazione del sub-Commissario, allegata alla presente ordinanza, che esamina la priorità degli interventi segnalati dall'amministrazione comunale, opera la ricognizione degli interventi in termini di criticità ed urgenza tali da renderli prioritari nell'ambito della programmazione delle attività di ricostruzione del territorio e traccia il quadro derogatorio idoneo a sopperire alle criticità e urgenze, a ridurre i tempi di attuazione degli interventi, a regolare l'avanzamento delle attività e l'assegnazione delle risorse finanziarie;

Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:

l'USR Marche nella relazione denominata «valutazioni conseguenti alla conclusione delle indagini e degli approfondimenti geotecnici condotti a valere sui fondi di cui all'art. 9 dell'O.C.S.R. n. 107/2020» conclude che «le risultanze, le osservazioni ed i rilievi in situ, posti dal Prof. Erio Pasqualini alla base delle proprie valutazioni tecniche, fanno emergere che il complesso residenziale di via Cristoforo Colombo a Loro Piceno, danneggiato dalle scosse sismiche del 2016, si trova su un versante che presenta chiari profili di instabilità, particolarmente in condizioni dinamiche. Tali risultanze richiedono attente valutazioni sull'impiego del contributo da destinare alla ricostruzione post sisma del complesso residenziale in oggetto. L'analisi delle due alternative principali (intervenire sull'esistente o delocalizzare gli edifici su altra area) rende chiaro che, sulla base delle condizioni date, l'intervento di delocalizzazione presenta una serie di vantaggi:

ha un costo complessivamente inferiore rispetto al mantenimento in situ con analoga tipologia di intervento (non richiedendo né interventi di stabilizzazione del versante, né spese per il contributo di autonoma sistemazione delle famiglie da trasferire durante i lavori);

richiede un tempo inferiore affinché le famiglie possano rientrare in condizioni di sicurezza;

garantisce un risultato certo, in termini di sicurezza dei nuovi edifici costruiti, e privo di rischi per gli edifici limitrofi sui quali non si interviene;

la ricostruzione del complesso immobiliare di Via C. Colombo mediante delocalizzazione come riportato al punto precedente è di particolare complessità in quanto è necessario un continuo coordinamento logistico e temporale tra gli interventi unitari di ricostruzione delle unità immobiliari pubbliche e private;

la natura degli interventi di carattere propedeutico alla ricostruzione pubblica e privata rende necessaria un intervento unitario, accelerato e prioritario al fine di ricostituire le condizioni di benessere e sviluppo di questa porzione di Loro Piceno;

la demolizione degli edifici e la massimizzazione dell'uso dei materiali da costruzione e demolizione nell'ambito del progetto di rinaturalizzazione e realizzazione di un'area verde attrezzata costituiscono opere prioritarie per il miglioramento della qualità urbana dell'area;

Vista la richiesta di attivazione dei poteri speciali presentata dal Comune di Loro Piceno con nota n. 9630 del 23 novembre 2023 acquisita in pari data al protocollo della struttura commissariale al numero CGRTS-0053137-A-23/11/2023;

Considerato che all'esito degli interpelli svolti dal Comune di Loro Piceno per l'individuazione di aree dove delocalizzare gli edifici di cui trattasi, delle consultazioni e dei dibattiti pubblici, il Comune di Loro Piceno ha fatto pervenire alla struttura commissariale una ipotesi progettuale relativa alla destinazione delle 30 unità abitative presenti nell'area, come riportato in allegato 5 della relazione istruttoria del Sub Commissario, dalla quale risulta che:

dodici unità immobiliari dell'ERAP sono da delocalizzare in edifici agibili o inagibili e da migliorare sismicamente;

per due unità immobiliari private i proprietari hanno manifestato la volontà di acquistare all'interno del Comune di Loro Piceno immobili già agibili o da ristrutturare in quanto danneggiati a seguito del sisma del 2016; in particolare uno dei due proprietari ha manifestato l'intenzione di acquistare un immobile agibile dotato delle certificazioni di cui al TURP articoli 30, 31 e 32 e l'altro ha manifestato l'intenzione di ristrutturare un immobile danneggiato dal sisma del 2016 secondo le disposizioni e con le procedure di cui al TURP;

per quindici unità immobiliari private i proprietari hanno manifestato la volontà di delocalizzare in un'area edificabile già urbanizzata, sita in via Cristoforo Colombo a sud-sud/est rispetto all'area occupata dagli attuali edifici, secondo le disposizioni e con le procedure di cui al TURP;

il comune ha manifestato la propria disponibilità ad acquistare un edificio dove delocalizzare un immobile del comune da ricostruire;

Preso atto della volontà di ERAP Marche di pubblicare in ogni caso ulteriori bandi finalizzati alla ricerca di soluzioni che possano soddisfare pienamente le esigenze abitative cui è proposto, attraverso l'acquisto di unità immobiliari già agibili o rese agibili a seguito di interventi di miglioramento

sismico ai sensi del TURP nonché attraverso la delocalizzazione in edifici inagibili a seguito degli eventi sismici e su cui realizzare gli interventi di miglioramento sismico. In questo ultimo caso ERAP, direttamente o indirettamente per il tramite del proponente venditore, è il soggetto attuatore dei lavori per il miglioramento sismico dell'edificio tale da ottenere una capacità di resistenza alle azioni sismiche non inferiore al valore del 60% di quello previsto per le nuove costruzioni ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016;

Preso atto che a tal fine ERAP Marche provvede alla ricerca di preferibilmente interi edifici di dimensioni tali da poter ospitare le dodici unità immobiliari, al fine di accorpare unità immobiliari oggi distribuite in palazzine distinte per ottimizzarne la gestione, o di singole unità immobiliari, preferendo in entrambi i casi immobili collocati in centro storico;

Considerato che gli immobili siti in centro storico, per la naturale conformazione del terreno, presentano spesso spazi seminterrati o interrati che potrebbero non risultare direttamente funzionali all'utilizzo di ERAP, ma il cui recupero è necessario e propedeutico al miglioramento sismico dell'unità strutturale nel suo complesso;

Preso atto che dalla relazione del sub-commissario risulta che per dare completezza all'intervento è necessario provvedere alle demolizioni degli edifici oggi in essere massimizzando il riuso del materiale da costruzione, alla luce della riconfigurazione e rinaturalizzazione dell'area da trasformare in area verde urbana;

Considerato che tali interventi risultano indispensabili e preliminari ai fini della ricostruzione del Comune di Loro Piceno e comportano necessariamente, per quello che concerne le demolizioni, anche lo svolgimento delle attività di selezione, trattamento, e trasporto delle macerie e degli inerti edilizi nell'ambito della programmazione pubblica finalizzata allo stoccaggio e al riutilizzo di essi secondo i canoni dell'economia circolare, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge;

Ritenuto, altresì, che la demolizione degli edifici deve avvenire solo dopo aver realizzato gli edifici di atterraggio alla luce del fatto che tre dei quattro edifici sono tuttora abitati e che gli interventi di demolizione non possono essere lasciati all'iniziativa e alla responsabilità dei singoli proprietari privati che, peraltro, dovrebbero intervenire in un secondo momento ai soli ai fini della demolizione e alla preparazione dei cantieri su un'area di sedime di proprietà mista privata e pubblica, determinandosi in tal modo un notevole aggravio procedimentale, oltre che di costi e di tempi di esecuzione;

Ritenuto che tali indispensabili e preliminari interventi debbano qualificarsi in senso proprio nel novero della disciplina degli appalti pubblici anche ai fini di quanto previsto dagli art. 14 e seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016 e che dunque debbano essere finanziati con le risorse della contabilità speciale, ai sensi dell'art. 4, sottraendo il relativo costo di demolizione dai contributi riconosciuti nell'ambito della ricostruzione privata, con ciò realizzandosi un risparmio nell'ambito dell'economia di scala;

Considerato che per gli edifici di proprietà mista a maggioranza pubblica, l'art. 21, comma 2 lettera *b)*, dell'O.C.S.R. n. 19/2017 prevede che gli interventi seguono le procedure della ricostruzione pubblica previste dall'art. 14 del decreto-legge n. 189/2016, nonché la normativa sui contratti pubblici, mentre le modalità di calcolo e concessione del contributo si applicano le procedure di cui al TURP;

Considerato che è necessario individuare l'USR Marche, quale soggetto attuatore sia per gli interventi di demolizione che quelli relativi alla realizzazione dell'area verde urbana;

Ritenuto di individuare l'ERAP quale soggetto attuatore per l'acquisto e ristrutturazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica da delocalizzare;

Ritenuto di individuare il Comune di Loro Piceno quale soggetto attuatore per la delocalizzazione tramite acquisto ed eventuale ristrutturazione dell'immobile di proprietà del comune;

Considerato che, in relazione alla criticità degli interventi, si rende necessario disporre un programma di recupero unitario e coordinato per le ineliminabili interazioni tra la pianificazione urbanistica, demolizione degli edifici privati, interventi pubblici e privati al fine di consentire la ripresa delle normali condizioni di vita nel minor tempo possibile e nel rispetto del principio di eguaglianza e non discriminazione;

Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a., di proporre al vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinché il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;

Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 è stato approvato il protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei Comuni delle quattro Regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;

Ritenuto di individuare per l'intervento di ricostruzione del Comune di Loro Piceno, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub-Commissario l'Ing. Gianluca Loffredo, tenuto conto delle competenze professionali;

Ritenuta, per le modifiche e gli interventi proposti, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere al fine di consentire l'immediata realizzazione dei nuovi interventi previsti e comunque il completamento degli interventi già programmati al fine di accelerare le correlate attività di ricostruzione, nell'ottica dell'immanente principio del risultato codificato all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 28 marzo 2024 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1.

*Ambito di applicazione e principi generali*

1. La presente ordinanza speciale disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, le modalità di ricostruzione degli immobili pubblici e privati da delocalizzare presenti nell'area di via Cristoforo Colombo del Comune di Loro Piceno.

2. L'individuazione degli interventi di ricostruzione si fonda sul principio di armonizzazione degli interventi privati con quelli pubblici, in quanto funzionali, propedeutici o strettamente connessi con la ricostruzione privata, in una visione coerente e unitaria ed è effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali caratteristici dei luoghi e da assicurare un'architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico.

3. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente ordinanza, gli interventi riconducibili a contratti pubblici sono effettuati secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, gli interventi riconducibili ad appalti privati, sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico della ricostruzione privata approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022.

Art. 2.

*Individuazione soggetti attuatori*

1. In relazione all'intervento complessivo di ricostruzione nelle sue componenti pubblica e privata del Comune di Loro Piceno, l'USR Marche e il Comune adottano, ciascuno per le rispettive competenze, i relativi provvedimenti amministrativi ed esercitano ogni altro potere di gestione, anche in via sostitutiva, utili ai fini della realizzazione degli interventi e del coordinamento tra la ricostruzione pubblica e quella privata secondo quanto previsto dalla presente ordinanza.

2. Ferme restando le funzioni spettanti al sub-Commissario, per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato l'Ufficio speciale per la ricostruzione Marche che opera secondo le procedure, le modalità e i termini indicati nel testo unico della ricostruzione privata. L'USR Marche è individuato quale soggetto attuatore sia per l'attuazione degli interventi di demolizione che quelli relativi alla realizzazione dell'area verde urbana in quanto per la sua esperienza è ritenuto idoneo a garantire capacità operativa. L'USR provvede a tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione degli interventi, ivi compresi l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, l'approvazione dei progetti e l'affidamento dei lavori relativi agli interventi di sua competenza.

3. Il comune contribuisce in maniera attiva alla ricostruzione, adottando la delibera per l'aggiornamento degli strumenti urbanistici, se necessario, entro quindici giorni dalla presente ordinanza, provvede ai procedimenti espropriativi e di ricomposizione fondiaria e ad ogni adempimento urbanistico necessario alla realizzazione degli interventi dei privati.

4. Il Comune di Loro Piceno è individuato quale soggetto attuatore per la delocalizzazione tramite acquisto ed eventuale ristrutturazione dell'immobile di proprietà del comune.

5. L'ERAP Marche, in qualità di ente proprietario degli immobili di edilizia residenziale pubblica, è individuato quale soggetto attuatore dell'intervento relativo alla delocalizzazione delle 12 unità immobiliari di proprietà dell'ente.

6. I soggetti attuatori possono avvalersi, qualora necessario, di altri soggetti pubblici, a partecipazione o controllo pubblico, o enti gestori di pubblici servizi per la realizzazione di interventi contraddistinti da particolari esigenze tecniche.

Art. 3.

*Designazione e compiti del sub-Commissario*

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'Ing. Gianluca Loffredo quale sub Commissario.

2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub-Commissario coordina gli interventi di ricostruzione del Comune di Loro Piceno adottando le misure e i provvedimenti opportuni, secondo quanto previsto dalla presente ordinanza.

3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 110 del 2020:

*a)* cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi, nonché le relazioni con le autorità istituzionali;

*b)* coordina l'attuazione degli interventi;

*c)* provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti;

*d)* assicura, congiuntamente ai soggetti attuatori, ogni necessaria attività di coordinamento finalizzata a coniugare gli interventi di ricostruzione pubblica con quelli di iniziativa privata;

*e)* monitora lo stato degli interventi pubblici invitando, in caso di mancato rispetto dei termini previsti, il comune e i soggetti attuatori ad adottare, per le rispettive competenze, le conseguenti determinazioni, nonché a fornire tutte le indicazioni necessarie per la più efficace attuazione degli interventi;

*f)* avvia, ove necessario, il procedimento relativo all'attivazione dei poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente.

4. Il sub Commissario, per l'attuazione di specifici interventi che richiedano particolari competenze tecniche e professionalità, può avvalersi anche di altri soggetti pubblici previa stipula di accordi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990.

Art. 4.

*Individuazione dell'intervento di particolare criticità ed urgenza*

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato, come urgente e di particolare criticità, il complesso degli interventi di ricostruzione del Comune di Loro Piceno, come meglio descritti nella relazione del sub-Commissario di cui all'Allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

2. Gli interventi ad iniziativa pubblica relativi alla demolizione degli edifici inagibili da delocalizzare sono regolati salvo diversa previsione dal decreto legislativo n. 36 del 2023.

3. Gli oneri per gli interventi di cui alla presente ordinanza, individuati come opere funzionali indispensabili e propedeutiche alla ricostruzione privata sono pari complessivamente ad euro 6.684.290,00, in particolare:

*a)* la stima per i costi di demolizione, cernita e trattamento delle macerie in sito con impianti mobili autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152- TU ambiente - finalizzati al riutilizzo dell'aggregato riciclato è calcolata in base ai prezzari vigenti Marche e Cratere, e dai volumi forniti dalla relazione dell'USR è pari a euro 1.092,000,00;

*b)* la stima per i costi di realizzazione dell'unità immobiliare di proprietà del comune, di dimensioni pari a 147,23 mq, è calcolata in base al costo parametrico fornito dal Comune di Loro Piceno pari a complessivi 2.450,00 euro/mq. è pari a euro 360.000,00;

*c)* la stima per i costi di realizzazione delle opere di sistemazione attrezzata dell'area è calcolata sulla base dei prezzari vigenti Marche e Cratere, considerando la superficie dell'area di circa 5600 mq è pari a euro 392.000,00;

*d)* il valore massimale necessario per l'acquisto e la ristrutturazione degli alloggi ERAP è desunto dalla DGR Marche n. 1499/2006 «aggiornamento limiti di costo di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata (nuovo regime) - giugno 2023» pari a 2.662,47 euro/mq per un totale stimato di euro 4.840.000,00 in funzione della superficie globale dei dodici appartamenti allo stato di fatto stimata pari a 1.817.97 mq. Qualora l'immobile individuato per la delocalizzazione abbia ulteriori porzioni inagibili a causa del sisma, come risultante dalla connessa scheda AeDES, che esuberano in termini di superficie le strette necessità dell'ERAP ma funzionali all'intero intervento di recupero perché facenti parte di un'unica unità strutturale, e che rimangono a disposizione di enti pubblici per un fine pubblico, il valore per il ripristino di tali porzioni sarà stabilito sulla base del progetto con un massimale pari a 2.500,00 euro./mq, previa condivisione e assenso tra USR e struttura commissariale.

Art. 5.

*Modalità di realizzazione degli interventi*

1. L'Ente condominio progetta e realizza le 15 unità immobiliari di proprietà privata nella nuova area di atterraggio. Gli interventi ad iniziativa privata di delocalizzazione sono governati dalle regole di ricostruzione privata contenute nel testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza commissariale n. 130 del 15 dicembre 2022.

2. Il comune provvede a delocalizzare un edificio di proprietà del comune, tramite acquisto di altro immobile agibile o da rendere agibile.

3. L'ERAP Marche provvede a delocalizzare dodici unità immobiliari di sua proprietà in unità immobiliari o edifici agibili o rese agibili a seguito di interventi di miglioramento sismico ai sensi del TURP, nonché in unità immobiliari inagibili a seguito del sisma e su cui realizzare gli interventi di miglioramento sismico. In questo ultimo caso ERAP, direttamente o indirettamente per il tramite del proponente venditore, è il soggetto attuatore dei lavori per il miglioramento sismico dell'edificio tale da ottenere una capacità di resistenza alle azioni sismiche non inferiore al valore del 60% di quello previsto per le nuove costruzioni ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016. ERAP Marche provvede alla ricerca di edifici preferibilmente di dimensioni tali da poter ospitare in un unico immobile le dodici unità immobiliari, al fine di accorpare unità immobiliari oggi distribuite in palazzine distinte per ottimizzarne la gestione, o di singole unità immobiliari, preferendo in entrambi i casi immobili collocati in centro storico;

4. Ai fini dell'acquisto di immobili può essere riconosciuto ai privati il costo convenzionale determinato come costo massimo in base alle disposizioni vigenti, pari al costo parametrico L4 maggiorato del 30%, che rappresenta il costo massimo riconoscibile. L'immobile esistente da acquistare deve essere agibile e non abusivo. Il costo della dichiarazione di idoneità statica, così come le spese notarili e catastali, sono inclusi nella già menzionata maggiorazione del 30% del costo convenzione.

5. La progettazione è ispirata ai principi della rigenerazione urbana, con particolare attenzione agli aspetti connessi alla riqualificazione e rivitalizzazione dell'abitato, al riutilizzo circolare delle macerie, al contenimento del consumo di suolo, al rispetto dell'invarianza idraulica, all'innovazione tecnologica, all'economicità, alla sostenibilità ambientale, alla qualità delle relazioni sociali, all'accessibilità, perseguendo la più ampia condivisione delle scelte da parte della cittadinanza.

6. Per le opere pubbliche di demolizione dei manufatti e realizzazione dell'area verde urbana da progettarsi congiuntamente, deve essere previsto il massimo riutilizzo possibile dell'inerte riciclato ricavato dalle demolizioni.

7. Gli interventi di cui alla presente ordinanza risultano essere di particolare complessità e urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub-Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con il Comune di Loro Piceno e l'USR Marche:

a. all'esito delle valutazioni condotte dall'ufficio speciale della ricostruzione delle Marche in merito alla comparazione tecnica ed economica del mantenimento in situ degli edifici rispetto all'ipotesi di delocalizzazione su altra area ai sensi dell'art. 22 dell'O.C.S.R. 19/2017, la delocalizzazione risulta più tempestiva ed economicamente conveniente;

b. la ricostruzione del complesso immobiliare di via C. Colombo è di particolare complessità in quanto è necessario un continuo coordinamento logistico e temporale tra gli interventi unitari di ricostruzione degli edifici pubblici e privati;

c. la natura degli interventi di carattere propedeutico alla ricostruzione pubblica e privata rende necessaria un intervento unitario, accelerato e prioritario al fine di ricostituire le condizioni di benessere e sviluppo di questa porzione di Loro Piceno;

d. la demolizione degli edifici e la massimizzazione dei materiali da costruzione nell'ambito del progetto di rinaturalizzazione e realizzazione di un'area verde attrezzata costituiscono opere prioritarie per il miglioramento della qualità urbana dell'area;

e. l'urgenza è dettata dall'esigenza di intervenire in una situazione che a causa del sisma e dei fenomeni di instabilità comporta un progressivo peggioramento dell'area in termini idrogeologici.

8. In relazione alla criticità degli interventi, si rende necessario disporre un programma di recupero unitario e coordinato per le ineliminabili interazioni tra la pianificazione urbanistica, demolizione degli edifici privati, interventi pubblici e privati al fine di consentire la ripresa delle normali condizioni di vita nel minor tempo possibile e nel rispetto del principio di eguaglianza e non discriminazione.

9. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti del comune, dall'USR Marche e dal sub-Commissario, nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le attività e singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle altre spese tecniche e alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione degli interventi di ricostruzione.

Art. 6.

*Struttura di supporto al complesso degli interventi*

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore può operare una struttura coordinata dal sub-Commissario.

2. La struttura di cui al comma 1 è composta da professionalità qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interesse.

3. Le professionalità esterne di cui al comma 2, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario:

*a)* mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 140.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;

*b)* mediante avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni e valutazione comparativa dei *curricula*, nel caso di incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

*c)* senza procedura comparativa, nelle ipotesi di cui all'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 32 del 1° febbraio 2022.

4. A seguito dell'individuazione delle professionalità esterne di cui al comma 3, il soggetto attuatore, previa verifica dei requisiti, provvede alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Art. 7.

*Tavolo permanente per il coordinamento e il monitoraggio della ricostruzione*

1. Al fine di monitorare durante tutta la durata degli interventi lo stato di attuazione della ricostruzione pubblica e privata in ragione delle strette interconnessioni tra le medesime, è istituito dal Commissario straordinario un tavolo permanente di coordinamento e monitoraggio della ricostruzione del Comune di Loro Piceno, presieduto dal Commissario o, su delega, dal sub Commissario, e composto da:

*a)* sub-Commissario;

*b)* presidente della Regione Marche, o suo delegato;

*c)* sindaco di Loro Piceno o suo delegato;

*d)* direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche o suo delegato.

2. Il tavolo ha il compito di monitorare le attività di ricostruzione proponendo eventuali integrazioni delle azioni che possano avere ricadute e impatto sugli aspetti ritenuti più critici e fondamentali al fine di rendere sinergiche e maggiormente efficaci le azioni di ogni singolo soggetto coinvolto.

Art. 8.

*Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza, relativi alla maggiore spesa prevista all'art. 4 comma 2, si provvede nel limite massimo di euro 6.684.290,00 di cui 1.092.000,00 a valere sul fondo di cui all'art. 11, comma 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 ed euro 5.592.290,00 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che presenta la necessaria disponibilità.

Art. 9.

*Entrata in vigore ed efficacia*

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 www.sisma2016.gov.it

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 29 marzo 2024

*Il Commissario straordinario:* CASTELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2024*
*Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1213*

AVVERTENZA:

*L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/*

**24A02480**

ORDINANZA 29 marzo 2024.

**Interventi nel Comune di Belforte in Chienti *ex* articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020.** (Ordinanza speciale n. 74).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*octies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* fino al 31 dicembre 2024;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare l'art. 11, comma 2, secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella

penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi *ratione temporis* per le procedure lanciate e i contratti stipulati entro il 1° luglio 2023;

Viste le ordinanze n. 145 del 28 giugno 2023 e n. 162 del 20 dicembre 2023;

Vista l'ordinanza del 6 dicembre 2023, n. 159, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto in particolare l'art. 3 della richiamata ordinanza n. 159 del 2023;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e successivamente con ordinanza n. 123 del 2021;

Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub-commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: *a)* individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; *b)* individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; *c)* determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; *d)* individua il sub-commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;

ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di «ordinanza speciale *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020» e avrà una propria numerazione»;

ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;

ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;

ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici

e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialità»;

ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario può disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 è altresì possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonché individuare le modalità di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;

ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga è determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;

ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 è altresì possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;

Viste:

l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Preso atto che nel Comune di Belforte in Chienti già sono stati finanziati con l'ordinanza del Commissario straordinario n. 137/2023 l'intervento denominato «Realizzazione opere urbanizzazione primaria polo via S.Lucia» identificato all'allegato A1, ID n. 266, per un importo di euro 2.000.000,00 (CUP G72F22000150001) e con l'ordinanza speciale n. 31/2021 l'intervento denominato «Laboratori scolastici *ex* centro operativo comunale (C.O.C.)» identificato all'allegato 1, ID n. 116, finanziato con importo pari a euro 518.700,00, di cui euro 155.610,00 stimati dall'attivazione del conto termico (CUP G71B21005520001);

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli Uffici del Comune di Belforte in Chienti e dalla struttura del sub-Commissario, come risultante dalla relazione del sub-Commissario, allegata alla presente ordinanza allegato sub 1), per farne parte integrante e sostanziale, che esamina la priorità degli interventi segnalati dall'amministrazione comunale, e che opera la ricognizione degli interventi in termini di criticità ed urgenza tali da renderli prioritari nell'ambito della programmazione delle attività di ricostruzione del territorio e traccia il quadro derogatorio idoneo a sopperire alle criticità e urgenze, a ridurre i tempi di attuazione degli interventi, a regolare l'avanzamento delle attività e l'assegnazione delle risorse finanziarie;

Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:

i citati interventi già finanziati con l'ordinanza n. 137/2023 e con l'ordinanza speciale n. 31/2021 insistono sul medesimo sito ed è necessario unificare i procedimenti per la loro realizzazione in considerazione dell'elevata interazione ed interferenza reciproca, che comprometterebbe sia la progettazione che l'esecuzione dei lavori, in termini di ottimizzazione e tempi di esecuzione;

l'intervento unitario, così come descritto nei documenti inoltrati dall'amministrazione comunale, consta nell'esecuzione della demolizione dell'*ex* sede C.O.C. da ricostruire e destinare a laboratori di supporto al prospiciente polo scolastico e della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, consistenti principalmente in posti auto, funzionali anch'esse alla fruibilità del polo scolastico altresì del vicino centro storico del Comune di Belforte del Chienti;

la progettazione del laboratorio necessita da un punto di vista amministrativo, della conoscenza dei limiti progettuali definiti dalle opere di urbanizzazione, e da un punto di vista tecnico, della previa realizzazione sia dei sottoservizi che dei parcheggi ipogei che fungono da fondazione per la struttura dei laboratori stessi, inoltre, l'assetto dell'area di cantiere risulta comune, ristretta, in forte pendenza e non permette la gestione autonoma dei due cantieri che risulterebbero mutuamente interferenti e privi dei necessari spazi per la cantierizzazione;

Vista la richiesta di attivazione dei poteri speciali presentata dal Comune Belforte in Chienti con nota protocollata al n. CGRTS-0011214-A-22/03/2024;

Preso atto che la rimodulazione dei due interventi, come evidenziato dalla relazione del sub-Commissario, è ad invarianza di spesa;

Considerato che è necessario individuare il Comune di Belforte in Chienti, quale soggetto attuatore per gli interventi in continuità con quanto stabilito con l'ordinanza n. 137 e l'ordinanza speciale n. 31;

Considerato che, in relazione alla criticità degli interventi, si rende necessario disporre un programma di recupero unitario e coordinato per le ineliminabili interazioni tra i due interventi al fine di consentire la ripresa delle normali condizioni di vita nel minor tempo possibile e nel rispetto del principio di eguaglianza e non discriminazione.

Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a., di proporre al Vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinché il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;

Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 è stato approvato il protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;

Ritenuto di individuare per l'intervento di ricostruzione del Comune di Belforte in Chienti, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub-Commissario l'ing. Gianluca Loffredo, tenuto conto delle competenze professionali;

Ritenuta, per le modifiche e gli interventi proposti, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere alla rimodulazione degli interventi programmati, al fine di di accelerare le correlate attività di ricostruzione, nell'ottica dell'immanente principio del risultato codificato all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 28 marzo 2024 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1.

*Ambito di applicazione e principi generali*

1. La presente ordinanza speciale disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, le modalità di attuazione dell'intervento denominato «Realizzazione opere urbanizzazione primaria polo via S. Lucia» identificato all'allegato A1, ID n. 266, finanziato per un importo di euro 2.000.000,00 (CUP G72F22000150001) di cui all'ordinanza del Commissario straordinario n. 137/2023 e dell'intervento denominato «Laboratori scolastici *ex* centro operativo comunale (C.O.C.)» identificato all'allegato 1, ID n. 116, finanziato con importo pari a euro 518.700,00, di cui euro 155.610,00 stimati dall'attivazione del conto termico (CUP G71B21005520001) di cui all'ordinanza speciale n. 31/2021.

2. L'individuazione degli interventi di ricostruzione si fonda sul principio di armonizzazione degli interventi privati con quelli pubblici, in quanto funzionali, propedeutici o strettamente connessi con la ricostruzione privata, in una visione coerente e unitaria ed è effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali caratteristici dei luoghi e da assicurare un'architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico.

3. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente ordinanza, gli interventi riconducibili a contratti pubblici sono effettuati secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, gli interventi riconducibili ad appalti privati, sono disciplinati dalle disposizioni del Testo unico della ricostruzione privata approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

*Individuazione soggetti attuatori*

1. Il Comune di Belforte in Chienti è individuato quale soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi in continuità con quanto stabilito con l'ordinanza n. 137/2023 e l'ordinanza speciale n. 31/2021.

2. Il soggetto attuatore può avvalersi, qualora necessario, di altri soggetti pubblici, a partecipazione o controllo pubblico, o enti gestori di pubblici servizi per la realizzazione di interventi contraddistinti da particolari esigenze tecniche.

Art. 3.

*Designazione e compiti del sub-Commissario*

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Gianluca Loffredo quale sub-Commissario.

2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub-Commissario coordina gli interventi di ricostruzione del Comune di Belforte in Chienti adottando le misure e i provvedimenti opportuni, secondo quanto previsto dalla presente ordinanza.

3. Il sub-Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 110 del 2020:

*a)* cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi, nonché le relazioni con le autorità istituzionali;

*b)* coordina l'attuazione degli interventi;

*d)* provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti;

*e)* assicura, congiuntamente ai soggetti attuatori, ogni necessaria attività di coordinamento finalizzata a coniugare gli interventi di ricostruzione pubblica con quelli di iniziativa privata;

*f)* monitora lo stato degli interventi pubblici invitando, in caso di mancato rispetto dei termini previsti, il comune e i soggetti attuatori ad adottare, per le rispettive competenze, le conseguenti determinazioni, nonché a fornire tutte le indicazioni necessarie per la più efficace attuazione degli interventi;

*g)* avvia, ove necessario, il procedimento relativo all'attivazione dei poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente.

4. Il sub-Commissario, per l'attuazione di specifici interventi che richiedano particolari competenze tecniche e professionalità, può avvalersi anche di altri soggetti pubblici previa stipula di accordi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990.

Art. 4.

*Individuazione dell'intervento di particolare criticità ed urgenza*

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato, come urgente e di particolare criticità, l'intervento tramite unificazione dei procedimenti per la realizzazione delle opere di «urbanizzazione primaria polo via S. Lucia» e «Laboratori scolastici *ex* centro operativo comunale (C.O.C.)» come meglio descritti nella relazione del sub-Commissario di cui all'allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

2. L'intervento unitario, così come descritto nei documenti inoltrati dall'amministrazione comunale e allegati alla relazione del sub-Commissario, consta nell'esecuzione della demolizione dell'*ex* sede C.O.C. da ricostruire e destinare a laboratori di supporto al prospiciente polo scolastico e della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, consistenti principalmente in posti auto, funzionali anch'esse alla fruibilità del polo scolastico altresì del vicino centro storico del Comune di Belforte del Chienti.

3. L'intervento trova copertura nelle risorse già stanziate con le ordinanze n. 137/2023 e n. 31/2021 per la realizzazione degli interventi prima della rimodulazione di cui alla presente ordinanza.

Art. 5.

*Entrata in vigore ed efficacia*

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 29 marzo 2024

*Il Commissario straordinario:* CASTELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2024*
*Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1114*

AVVERTENZA:

*L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali*

**24A02481**

ORDINANZA 4 aprile 2024.

**Nuove disposizioni urgenti per la ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto. Modifiche e integrazioni alle ordinanze speciali n. 19 del 15 luglio 2021 e n. 40 del 30 dicembre 2022 e designazione del *sub*-commissario.** (Ordinanza speciale n. 75).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*octies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* fino al 31 dicembre 2024;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e in particolare l'art. 11, comma 2, secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due *sub*-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi *ratione temporis* per le procedure lanciate e i contratti stipulati entro il 1° luglio 2023;

Viste le ordinanze n. 145 del 28 giugno 2023 e n. 162 del 20 dicembre 2023;

Considerato che il Comune di Arquata del Tronto, in Provincia di Ascoli Piceno, è stato uno dei territori maggiormente colpiti e lesionati dallo sciame sismico e dalle forti scosse registratesi a partire dall'agosto 2016 che hanno investito il centro Italia;

Considerato che il borgo di Arquata del Tronto si ergeva su un promontorio roccioso di forma approssimativamente ellittica in direzione nord-sud, con una propaggine in direzione ovest, verso la rocca; la costruzione degli edifici che lo costituivano aveva richiesto la realizzazione di estese opere di sostegno, talora prossime al nucleo roccioso, talora contenenti parti più o meno ampie di materiale incoerente.

Considerato, altresì, che l'evento sismico che ha danneggiato in modo irreparabile la maggior parte degli edifici del borgo ha anche causato il collasso di tutte le opere di sostegno, con l'unica eccezione degli archi che reggono la strada di accesso, in quanto contigui alla roccia e quindi costituenti più un'opera di sostegno di carichi verticali che orizzontali; e che, pertanto, il crollo degli edifici è da attribuirsi non solo alla cattiva qualità del costruito, ma anche e soprattutto alla perdita della capacità fondazionale;

Verificate tali ragioni si è riteso includere gli interventi per la ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto in un programma unitario che fosse in grado di armonizzare la ricostruzione pubblica con quella privata;

Vista l'ordinanza speciale n. 19 del 15 luglio 2021, recante «Interventi di ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto» (come modificata dall'ordinanza speciale n. 21 del 9 agosto 2021), che – in coerenza con i contenuti del Programma straordinario di ricostruzione (PSR) adottato con delibera del consiglio comunale di Arquata del Tronto n. 18 del 17 maggio 2021 – ha disciplinato la ricostruzione del centro storico cittadino articolandola in una successione di due distinte fasi: la prima composta di una serie di interventi di natura prodromica alla ricostruzione generale e finanziata con la medesima ordinanza speciale n. 19 del 2021; una seconda relativa alla realizzazione degli interventi pubblici per i quali è stata avviata la progettazione in fase 1, nonché l'integrale ricostruzione del centro storico da attuarsi con successiva ordinanza commissariale in deroga;

Visto l'art. 8 della ordinanza speciale n. 19 del 2021 che stabilisce che, in ragione dell'unitarietà degli interventi, e della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati, l'Ufficio speciale per la ricostruzione (USR) della Regione Marche è individuato come soggetto attuatore di tutti gli interventi ad eccezione di quelli afferenti alla Rocca Medievale, del Palazzetto comunale dello Sport e della Chiesa della Santissima Annunziata;

Visti, altresì, l'art. 1, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza speciale n. 19 del 2021, secondo cui: «2. L'individuazione degli interventi di ricostruzione si fonda sul principio di armonizzazione degli interventi privati con quelli pubblici, in quanto funzionali in una visione coerente e unitaria, propedeutici o strettamente connessi con la ricostruzione privata. 3. La ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto è volta a ripristinare la forma *urbis* del centro urbano quasi totalmente distrutto dal sisma, e persegue l'obiettivo di realizzare una città resiliente promuovendo un modello urbano sostenibile, intelligente ed efficiente. A tal fine sarà promosso l'utilizzo di soluzioni e sistemi tecnologici connessi e integrati, in grado di garantire la sicurezza sismica e una elevata qualità della vita. 4. La realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali caratteristici dei luoghi e di assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico»;

Visto l'art. 3 dell'ordinanza speciale n. 19 del 2021 che individua il complesso degli interventi urgenti e di particolare criticità inerenti al centro storico di Arquata del Tronto;

Considerato che la possibilità di ricostruzione dell'edificato di Arquata del Tronto è indissolubilmente legata alla preliminare ricostruzione del colle, mediante la progettazione e successiva realizzazione di opere di sostegno non più vulnerabili alle azioni sismiche e in grado di costituire anche il futuro sistema fondazionale dell'intero borgo; ricomprendendo altresì la realizzazione di tutte le infrastrutture necessarie, ivi incluse, le fognature, gli impianti idrici e le alimentazioni energetiche;

Considerato che, sulla base degli obiettivi contenuti nella relazione istruttoria «Capoluogo di Arquata del Tronto» allegata all'ordinanza speciale n. 19 del 2021, dei principi enumerati all'art. 1, commi 2, 3 e 4, della richiamata ordinanza speciale, nonché allo scopo di garantire la realizzazione di un intervento integrato e coordinato di ricostruzione e ripristino delle caratteristiche identitarie e peculiari che contraddistinguevano l'intero borgo prima del sisma del 2016, coniugando le evoluzioni degli attuali sistemi tecnologici con le esigenze di un modello di ricostruzione sostenibile, l'USR Marche ha provveduto alla predisposizione di progetto di fattibilità tecnico-economica (redatto ai sensi dell'art. 6 dell'allegato I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023), avente oggetto la «Ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto. Realizzazione delle opere di stabilizzazione e di sostegno per la successiva edificazione degli aggregati pubblici e privati e delle infrastrutture» (trasmesso alla struttura commissariale con nota prot. CGRTS-0010043-A-14/03/2024);

Preso atto che tale progetto è stato approvato con decreto del dirigente del Settore attuazione ordinanze speciali dell'USR Marche n. 59 del 4 marzo 2024;

Preso, altresì atto che, per la redazione del suddetto progetto, l'USR Marche si è servito dell'attività di consulenza, di ricerca applicata e supporto tecnico-scientifico della Fondazione Eucentre, centro di competenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012 e partecipato da componenti del Servizio nazionale di protezione civile;

Considerato che la soluzione progettuale sviluppata dall'USR Marche appare in linea con le scelte progettuali del PSR comunale di Arquata e con le finalità e gli obiettivi funzionali dichiarati, nonché appare in grado preservare il valore paesaggistico del territorio di Arquata del Tronto (associato all'assetto orografico appenninico caratterizzato da versanti che si innervano attraverso un reticolo idrografico mediamente evoluto), coniugando la presenza di morfologie naturali di terrazzamento con la capacità di garantire la stabilità dei versanti, la presenza di infrastrutture stradali e servizi urbani, nonché la presenza di opere e edifici, in grado di garantire i requisiti di sicurezza sia in campo statico che dinamico;

Considerato che il suddetto progetto presenta un quadro economico per complessivi euro 71.000.000,00, di cui euro 54.134.506,41 per lavori e servizi, euro 608.869,39 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 16.256.624,20 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Considerato che la proposta progettuale rappresenta una evoluzione tecnica e programmatica della progettualità prevista nell'ordinanza speciale n. 19 del 2021, frutto anche dell'esperienza maturata nello studio del territorio, delle cause del collasso generale della collina e dell'abitato del borgo di Arquata e delle contromisure ingegneristiche da porre in essere allo scopo di evitare che futuri eventi sismici possano avere conseguenze anche solo minimamente paragonabili a quanto accaduto negli anni 2016 e 2017; e che tale proposta progettuale consente la contestuale realizzazione di più interventi della fase 1 prospettata in suddetta ordinanza e, altresì, le platee di fondazione di ogni futuro edificato pubblico e privato;

Ritenuto che la scelta progettuale di anticipare una importante categoria di opere a carico della successiva ricostruzione pubblica e privata consente di coniugare le necessità di ripristinare la viabilità principale e secondaria, la realizzazione dei terrazzamenti e dei sottoservizi e le ricostruzioni delle strutture di fondazione di tutte le opere pubbliche cui l'USR Marche è soggetto attuatore, nonché di quelle private e di pubblico servizio; e che ciò consente un controllo a monte delle risposte sismiche del futuro edificato tale da azzerare i rischi per ogni struttura in elevazione, ma anche un significativo risparmio delle necessarie risorse pubbliche da destinare alla ricostruzione dell'intero borgo;

Verificato che la realizzazione del progetto in questione non trova integrale copertura finanziaria all'interno dell'ordinanza speciale n. 19 del 2021, fatta salva per le seguenti somme già impegnate in quest'ultima ordinanza, qualora non già spese con riferimento alla progettazione appena conclusa, e relative a:

ripristino viabilità secondaria (strade comunali), per euro 2.628.000,00 di cui euro 1.000.000,00 già autorizzato *ex* ordinanza n. 109 del 2020;

progetto di suolo del centro storico (terrazzamenti), per euro 1.050.000,00;

progettazione sottoservizi del centro storico, per euro 530.000,00;

Considerato, in ogni caso, che la realizzazione del suddetto progetto potrebbe comportare un risparmio nei contributi dovuti alla successiva ricostruzione pubblica e privata e relativi alla realizzazione di tutti i piani di fondazione dell'edificato del borgo;

Ritenuto che, contemporaneamente all'esecuzione delle opere oggetto del suddetto progetto, appare necessario avviare la progettazione di un successivo *step* di intervento, attraverso una soluzione unitaria di ricostruzione dell'intero edificato, pubblico e privato, al di sopra delle nuove platee di fondazione, limitando lo sviluppo progettuale alle sole strutture e finiture esterne e lasciando al singolo soggetto attuatore le fasi progettuali ed esecutive afferenti alle finiture e agli impianti interni che – in ipotesi di soggetti privati – troverebbero copertura nella quota residua di ogni singolo contributo dovuto;

Riconosciuta la necessità (anche sotto il profilo dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa) di concentrare maggiormente una serie di interventi oggi previsti dall'ordinanza n. 19 del 2021 in interventi di natura unitaria, così da garantire una base unica e integrata delle azioni di ricostruzione con particolare riferimento alle opere di sostegno dei futuri edifici al fine di ridurne in modo sostanziale la vulnerabilità da future azioni sismiche e in grado di costituire anche il futuro sistema di fondazione dell'intero paese;

Rilevato che la concentrazione delle azioni in interventi di ricostruzione unitaria garantiscono non solo un maggiore coordinamento operativo e delle diverse cantierizzazioni, ma anche una sensibile riduzione dei tempi realizzativi a fronte della disastrosa situazione in cui verte il borgo di Arquata dopo gli eventi sismici del 2016 e 2017;

Considerata l'indifferibilità e urgenza - a distanza di tre anni dall'adozione della suddetta ordinanza speciale - di prevedere disposizioni che consentano di assicurare tempi certi per la completa ricostruzione antisismica del centro storico di Arquata del Tronto;

Considerato che, nell'ottica di accelerare il processo ricostruttivo e dei nuovi interventi unitari prospettati, appare necessario ridurre le tempistiche per la predisposizione dei progetti e, in quest'ottica, consentire la concentrazione valutativa e documentale all'interno del progetto di fattibilità tecnico-economica anche dei precedenti documenti rappresentati dal documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) e del documento di indirizzo alla progettazione (DIP), nonché prevedere la facoltatività della sottoposizione dei progetti ai pareri previsti dall'art. 47 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Considerato che, per le medesime ragioni, occorre – per un verso – ampliare l'utilizzo dello strumento dell'affidamento diretto previsto dal decreto legislativo n. 36 del 2023 sino alla concorrenza del valore delle soglie di rilevanza europea e – per un altro – stabilire la possibilità di acquisire servizi, anche di consulenza e di ingegneria e architettura, da soggetti con esperienza maturata proprio sul territorio oggetto degli interventi, possibilità che sarebbe preclusa ove non fosse consentito rivolgersi a un operatore economico che abbia già svolto attività in favore della medesima stazione appaltante e avente ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi, in applicazione del principio di rotazione;

Considerato che, in ragione, di garantire l'efficacia e la rapidità dell'esecuzione degli interventi appare ragionevole derogare all'applicazione dei principi discendenti dall'art. 14, comma 9, del decreto legislativo n. 36 del 2023, così da consentire ai soggetti attuatori – previa specifica motivazione – di meglio tarare le proprie esigenze in relazione ai servizi di ingegneria e architettura e di progettazione, anche rivolgendosi a distinti operatori per accelerare e agevolare le attività realizzative e quelle di controllo;

Considerato, altresì, che allo scopo di acquisire informazioni, dati, elaborazioni, contributi tecnico-scientifici, consulenze altamente specializzate, supporti di natura giuridica, tecnica o amministrativa, necessari per il più rapido completamento delle attività di progettazione e di quelle necessarie per la successiva realizzazione degli interventi di ricostruzione dell'intero edificato del centro storico di Arquata del Tronto, appare utile prevedere la facoltà dei soggetti attuatori di sottoscrivere apposite convenzioni con i centri di competenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, che rappresentano dei poli di eccellenza e che possono disporre di conoscenze tecnico-scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica;

Visti l'art. 6 dell'ordinanza speciale n. 19 del 2021 e l'art. 6 dell'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022, recante «Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo in Comune di Arquata del Tronto», i quali designano il *sub*-commissario per il coordinamento di tutti gli interventi relativi al centro storico e alle frazioni di Arquata del Tronto;

Ritenuta, l'opportunità di designare l'ing. Gianluca Loffredo come nuovo *sub*-commissario per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza speciale e di quelli di cui all'ordinanza speciale n. 19 del 2021, in ragione della circostanza che – allo stato attuale – l'ing. Loffredo ricopre la medesima qualifica di *sub*-commissario per tutti gli interventi previsti in ordinanze speciali ricadenti geograficamente nel territorio della

Regione Marche, così da garantire un maggiore raccordo con le diverse realtà amministrative del territorio e con lo stesso USR Marche; e che per conseguenti ragioni di uniformità e di connessione apicale di controllo occorre designare lo stesso ing. Gianluca Loffredo come nuovo *sub*-commissario per il coordinamento degli interventi di cui all'ordinanza speciale n. 40 del 2022;

Vista la proposta pervenuta dall'USR Marche con la citata nota acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0010043-A-14/03/2024;

Ritenuta, per le modifiche proposte, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuta l'opportunità di consentire al nuovo *sub*-commissario – in ragione del fatto che dovrà coordinare gli interventi speciali ivi previsti – di poter valutare i contenuti della presente ordinanza, la correlata impostazione di concentrazione degli interventi proposta dall'USR Marche e il progetto da questo approvato;

Ritenuto, di conseguenza, di subordinare l'efficacia della presente ordinanza al parere favorevole del nuovo *sub*-commissario da esprimersi a mezzo di specifica relazione istruttoria;

Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 28 marzo 2024 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1.

*Oggetto e clausola di prevalenza*

1. La presente ordinanza introduce disposizioni speciali e derogatorie alla normativa vigente finalizzate ad accelerare il processo di ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto avviato con l'ordinanza speciale n. 19 del 2021, nell'ottica dell'immanente principio del risultato codificato all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e integrando il complesso degli interventi riconducendoli per quanto possibile a interventi di ricostruzione unitaria.

2. La presente ordinanza designa, altresì, il nuovo subcommissario per tutti gli interventi di ricostruzione incidenti nel territorio comunale di Arquata del Tronto e previsti nella presente ordinanza e nelle ordinanze speciali n. 19 del 2021 e n. 40 del 2022.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 226, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, agli interventi di ricostruzione pubblica del centro storico e delle frazioni di Arquata del Tronto si applica la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 36 del 2023.

4. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1 dell'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici, contenuti nell'ordinanza speciale n. 19 del 2021 (come modificata dall'ordinanza speciale n. 21 del 2021), nonché nell'ordinanza n. 40 del 2022 devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo. Al contempo, per quanto non modificato nella presente ordinanza, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016 o al codice dei contratti dei contratti pubblici contenute nell'ordinanza speciale n. 19 del 2021 (come modificata dall'ordinanza speciale n. 21 del 2021) e nell'ordinanza speciale n. 40 del 2022; tali deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo.

5. In caso di contrasto con disposizioni contenute in precedenti ordinanze o atti comunque denominati del Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ivi incluse con quelle delle ordinanze speciali n. 19 del 2021 e n. 40 del 2022 prevarranno le disposizioni della presente ordinanza.

6. Per quanto non previsto nella presente ordinanza, continuano a trovare applicazione le disposizioni dell'ordinanza speciale n. 19 del 2021 (come modificata dall'ordinanza speciale n. 21 del 2021) e dell'ordinanza speciale n. 40 del 2022.

Art. 2.

*Interventi di ricostruzione unitaria*

1. Ad integrazione e parziale modifica dell'art. 3 dell'ordinanza speciale n. 19 del 2021, è individuato e approvato come urgente e di particolare criticità l'intervento unitario di realizzazione delle opere di stabilizzazione e di sostegno per la successiva edificazione degli aggregati pubblici e privati e delle infrastrutture del centro storico di Arquata del Tronto di cui al progetto di fattibilità tecnico-economica approvato con decreto del dirigente del Settore attuazione ordinanze speciali dell'USR Marche n. 59 del 4 marzo 2024.

2. Contestualmente all'esecuzione dell'intervento unitario di cui al comma precedente, l'USR Marche avvierà lo sviluppo di un progetto di fattibilità tecnico-economica di un successivo intervento unitario di ricostruzione dell'intero edificato, pubblico e privato, sopra le nuove platee di fondazione, con limitazione alle strutture e finiture esterne dei singoli edifici. All'esito di tale progettazione potranno essere rivalutati gli interventi previsti dall'art. 3 dell'ordinanza speciale n. 19 del 2021 e per i quali non siano state ancora avviate le progettazioni e i correlati lavori di realizzazione.

Art. 3.

*Disposizioni in materia di progettazione*

1. Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla normativa vigente e allo scopo di ridurre le tempistiche necessarie allo sviluppo delle progettazioni e in considerazione della particolare natura dei luoghi dove insisteranno le opere da realizzare:

(i) in deroga all'art. 41 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e agli articoli 2 e 3 dell'allegato I.7 al decreto legislativo n. 36 del 2023, le valutazioni proprie e i contenuti del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) e del documento di indirizzo alla progettazione (DIP) sono svolte nella fase di progettazione tecnica e di fattibilità e riportati direttamente all'interno del progetto di fattibilità tecnico-economica di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

(ii) in deroga all'art. 47, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023, è facoltà dei soggetti attuatori degli interventi richiedere i pareri preventivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica.

Art. 4.

*Ulteriori deroghe*

1. Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla normativa vigente e allo scopo di accelerare le attività di ricostruzione e garantire l'acquisizione delle dovute competenze professionali, acquisite nelle, e comprovate anche da, precedenti attività svolte nell'ambito delle attività di progettazione e degli altri servizi di consulenza resi con riferimento alla complessiva ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto, in deroga all'articoli 49 e 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023, per i servizi di ingegneria e architettura, la progettazione e le attività di consulenza e supporto nella fase esecutiva dei lavori sono consentiti gli affidamenti diretti, sino al controvalore delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, anche prescindere dalla rotazione degli operatori economici, nonché in deroga – previa specifica motivazione – al comma 9 del richiamato art. 14.

Art. 5.

*Convenzioni*

1. Allo scopo di acquisire informazioni, dati, elaborazioni, contributi tecnico-scientifici, consulenze altamente specializzate, supporti di natura giuridica, tecnica o amministrativa, necessari per il completamento delle attività di progettazione e la successiva realizzazione degli interventi di ricostruzione dell'intero edificato del centro storico di Arquata del Tronto, ivi inclusi quelli di cui all'art. 2 della presente ordinanza, i soggetti attuatori possono sottoscrivere convenzioni – senza scopo di lucro – con centri di competenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012.

Art. 6.

*Designazione sub-commissario per gli interventi nel Comune di Arquata del Tronto*

1. Per il coordinamento degli interventi di ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto previsti in questa ordinanza e nell'ordinanza speciale n. 19 del 2021, è designato l'ing. Gianluca Loffredo quale sub-commissario. Al sub-commissario sono attribuiti i poteri, i compiti e le funzioni previsti dall'ordinanza speciale n. 19 del 2021, come modificata dall'ordinanza speciale n. 21 del 2021.

2. Per il coordinamento degli interventi di ricostruzione di ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo in Comune di Arquata del Tronto di cui all'ordinanza speciale n. 40 del 2022, è designato l'ing. Gianluca Loffredo quale sub-commissario. Al sub-commissario sono attribuiti i poteri, i compiti e le funzioni previsti dall'ordinanza speciale n. 40 del 2022.

Art. 7.

*Disposizioni finanziarie e di coordinamento*

1. Per la realizzazione dell'intervento unitario di cui all'art. 2, comma 1, della presente ordinanza, si provvede con risorse finanziarie della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 per complessivi euro 71.000.000,00 che includeranno gli importi già impegnati con l'allegato 2 all'ordinanza speciale n. 19 del 2021 (recante «*Addendum* alla relazione istruttoria all'ordinanza speciale capoluogo Arquata del Tronto»), per gli interventi di cui:

all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, n. 2;

all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, n. 5;

all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, n. 6;

e che saranno destinati al finanziamento dell'intervento unitario in questione.

2. Per le attività di cui all'art. 2, comma 2, della presente ordinanza si provvede con risorse finanziarie della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 per complessivi euro 2.000.000,00.

3. In considerazione degli interventi di ricostruzione unitaria individuati e approvati con la presente ordinanza, gli interventi di cui all'art. 3 dell'ordinanza speciale n. 19 del 2021 sono rimodulati come segue:

(i) quanto agli interventi di cui al comma 1, lettera *a)*:

intervento n. 2, soppresso e assorbito nell'intervento unitario di cui all'art. 2, comma 1, della presente ordinanza;

(ii) quanto agli interventi di cui al comma 2, lettera *a)*:

intervento n. 5, soppresso e assorbito nell'intervento unitario di cui all'art. 2, comma 1, della presente ordinanza;

intervento n. 6, soppresso e assorbito nell'intervento unitario di cui all'art. 2, comma 1, della presente ordinanza;

(iii) quanto ai restanti interventi per cui, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, non sono state avviate le progettazioni ovvero i relativi lavori, potranno

essere oggetto di rimodulazione in termini di importo e modalità di realizzazione a seguito del completamento dell'intervento unitario di cui al precedente art. 2, comma 1, ovvero della progettazione dell'intervento unitario di cui all'art. 2, comma 2.

4. Il soggetto attuatore degli interventi di cui alla presente ordinanza è l'USR Marche.

Art. 8.

*Entrata in vigore ed efficacia*

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei conti. È pubblicata sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alla presentazione di apposita relazione istruttoria positiva da parte del sub-commissario designato ai sensi del precedente art. 6.

Roma, 4 aprile 2024

*Il Commissario straordinario:* CASTELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2024*
*Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1207*

**24A02482**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 17 maggio 2024.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lumykras», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 33/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 49/2022 del 1° aprile 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 109 dell'11 maggio 2022, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano "Lumykras", approvato con procedura centralizzata»;

Vista la domanda presentata in data 1° febbraio 2022 con la quale la società Amgen Europe B.V. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Lumykras» (sotorasib);

Visti i pareri espressi dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 2-4 maggio 2022 e nella seduta del 3-5 aprile 2023;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 12-15 gennaio 2024;

Vista la delibera n. 10 del 17 aprile 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale LUMYKRAS (sotorasib) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Lumykras» è indicato in monoterapia per il trattamento di adulti con cancro del polmone non a piccole cellule (*non-small cell lung cancer*, NSCLC) in stadio avanzato, con mutazione KRAS G12C e in progressione dopo almeno una precedente linea di terapia sistemica.

Confezioni:

«120 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/alu)» 240 compresse - A.I.C. n. 049858018/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 7.368,00 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 12.160,24;

«120 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE)» 240 (2 × 120) compresse - A.I.C. n. 049858032/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 7.368,00 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 12.160,24;

«120 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/alu)» 720 (3 × 240) compresse (confezione multipla) - A.I.C. n. 049858020/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: C.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

*Condizioni e modalità di impiego*

È istituito un registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Lumykras» (sotorasib), a base di sotorasib, per l'indicazione ammessa alla rimborsabilità:

«Lumykras» è indicato in monoterapia per il trattamento di adulti con cancro del polmone non a piccole cellule (*non-small cell lung cancer*, NSCLC) in stadio avanzato, con mutazione KRAS G12C e in progressione dopo almeno una precedente linea di terapia sistemica.

Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo web https://registri.aifa.gov.it

I medici ed i farmacisti abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma web.

Art. 3.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lumykras» (sotorasib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL).

Art. 4.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 maggio 2024

*Il presidente:* NISTICÒ

**24A02603**

---

DETERMINA 17 maggio 2024.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Opzelura», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 35/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 87/2023 del 23 giugno 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 6 luglio 2023, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di ruxolitinib, "Opzelura"»;

Vista la domanda presentata in data 13 giugno 2023 con la quale la società Incyte Biosciences Distribution B.V. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Opzelura» (ruxolitinib);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10-12 ottobre 2023;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 12-15 gennaio 2024;

Vista la delibera n. 10 del 17 aprile 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale OPZELURA (ruxolitinib) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Opzelura» è indicato per il trattamento della vitiligine non segmentale con interessamento facciale e BSA affetta da vitiligine compresa tra 0,5% e 10% negli adulti e negli adolescenti a partire dai dodici anni di età.

Confezione:

«15 mg / g- crema- uso cutaneo- tubo (alu) 100 g» 1 tubo - A.I.C. n. 050666015/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 750,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.237,80.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, secondo il meccanismo del prezzo-volume, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

*Condizioni e modalità di impiego*

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico, come da allegato alla presente determina, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nonché a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.

Art. 3.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Opzelura» (ruxolitinib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - dermatologo (RNRL).

Art. 4.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 maggio 2024

*Il presidente:* NISTICÒ

ALLEGATO

**PIANO TERAPEUTICO DI RUXOLITINIB TOPICO (Opzelura®)**
**NEL TRATTAMENTO DELLA VITILIGINE**

*Da compilarsi ai fini della rimborsabilità SSN a cura di centri ospedalieri o specialisti: dermatologo.*

Centro prescrittore ______________________________
Medico prescrittore (cognome, nome) ______________________________
Tel. ______________ e-mail ______________________________

Paziente (cognome, nome) ______________________________
Data di nascita ____________ sesso M ☐ F ☐ ______________ peso (Kg) ________
Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Tel.______________
ASL di residenza______________ Regione ______________ Prov.______________
Medico di Medicina Generale ______________________ recapito Tel. ____________

**Indicazione autorizzata:** Opzelura è indicato per il trattamento della vitiligine non segmentale con interessamento facciale negli adulti e negli adolescenti a partire dai 12 anni di età.

**Indicazione rimborsata SSN: Opzelura (ruxolitinib crema) per il trattamento della vitiligine non segmentale con interessamento facciale e BSA affetta da vitiligine compresa tra 0,5% e 10% negli adulti e negli adolescenti a partire dai 12 anni di età.**

**Condizioni cliniche e criteri di rimborsabilità**

Il/la Paziente deve soddisfare tutte le condizioni sottostanti:

☐ è stata diagnosticata vitiligine non segmentale con interessamento facciale
☐ età maggiore/uguale a 12 anni
☐ la patologia rappresenta un particolare motivo di disagio per il paziente
☐ è stato informato sui rischi associati al trattamento

**La prescrizione deve essere effettuata in accordo con il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP).**

**Prescrizione**

| **Farmaco prescritto** | ☐ **Prima prescrizione^** | ☐ **Prosecuzione della cura^** |
|---|---|---|
| **Ruxolitinib** | **Posologia *** | **Durata** |
| ☐ Opzelura 15 mg/g crema | **La dose raccomandata consiste in uno strato sottile di crema, applicato due volte al giorno sulle zone cutanee depigmentate per un massimo del 10% della superficie corporea, lasciando trascorrere almeno 8 ore tra le due applicazioni di ruxolitinib crema.** | |

**** Per la posologia e le avvertenze e precauzioni d'uso da adottare è necessario fare riferimento agli RCP dei singoli farmaci (sezioni 4.2 e 4.4).***

***Si raccomanda di non utilizzare più di 2 tubi da 100 mg al mese e di monitorare il paziente per il possibile rischio di sviluppo di tumori cutanei.***

**Piano terapeutico valido fino al ____________________**
**La validità del piano terapeutico è al massimo di 12 mesi**

**Data____________________**

**Timbro e firma del medico prescrittore**

**-----------------------------------------------**

**24A02604**

DETERMINA 17 maggio 2024.

**Ridefinizione del prezzo *ex factory* del medicinale per uso umano «Colecalciferolo Zentiva».** (Determina n. 28/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visto il comunicato «Chiarimenti in merito all'applicazione delle quote di spettanza all'interno dei provvedimenti AIFA di P&R», pubblicato in data 19 gennaio 2021 sul sito istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il comunicato «Ulteriori chiarimenti circa la corretta applicazione delle quote di spettanza in canali diversi dal canale assistenza farmaceutica convenzionata», pubblicato in data 11 marzo 2021 sul sito istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la determina AIFA n. 535/2023 del 31 luglio 2023 con cui è stato ammesso alla rimborsabilità il farmaco «Denzo» (colecalciferolo), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 190 del 16 agosto 2023;

Vista la variazione di denominazione e titolarità da «Denzo» di Pharmacare s.r.l. a «Colecalciferolo Zentiva» di Zentiva Italia s.r.l., pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 209 del 7 settembre 2023;

Considerata l'istanza del 12 aprile 2024 con la quale la società Zentiva Italia s.r.l. ha chiesto la ridefinizione del prezzo *ex factory* della specialità medicinale «Colecalciferolo Zentiva» (colecalciferolo);

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

*Ridefinizione del prezzo* ex factory

Il prezzo *ex factory* del medicinale COLECALCIFEROLO ZENTIVA (colecalciferolo) è ridefinito come segue.

Confezioni:

«25000 UI capsule molli» 2 capsule in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 050180064 (in base 10) - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 2,12;

«25000 UI capsule molli» 4 capsule in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 050180076 (in base 10) - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 3,73.

Art. 2.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 17 maggio 2024

*Il presidente:* NISTICÒ

**24A02616**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Orgalutran»

*Estratto determina IP n. 260 del 9 maggio 2024*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale ORGALUTRAN 0,25 mg/0,5 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita in vetro 0,5 ml uso sottocutaneo autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/00/130/001, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: BB FARMA S.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160 - 21017 Samarate.

Confezione: «Orgalutran» 0,25 mg/0,5 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita in vetro 0,5 ml uso sottocutaneo.

Codice A.I.C.: 051187019 (in base 10) 1JU3BC (in base 32).

Forma farmaceutica: siringa preriempita.

Principio attivo: ganirelix (0,25 mg in 0,5 mL di soluzione).

Eccipienti: acido acetico, mannitolo, acqua per preparazioni iniettabili. Il pH (la misura dell'acidità) può essere aggiustato con sodio idrossido e acido acetico.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: «Orgalutran» 0,25 mg/0,5 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita in vetro 0,5 ml uso sottocutaneo.

Codice A.I.C.: 051187019.

Classe di rimborsabilità: C.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: «Orgalutran» 0,25 mg/0,5 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita in vetro 0,5 ml uso sottocutaneo.

Codice A.I.C.: 051187019.

RRL - Su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (internista, endocrinologo, geriatra).

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**24A02528**

## Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Aerius»

*Estratto determina IP n. 261 del 9 maggio 2024*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale AERIUS 5 mg 20 compresse rivestite con film uso orale autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/00/160/009, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Difarmed Sociedad Limitada con sede legale in Sant Josep - 116 Nave 2 - Sant Feliu de Llobregat 08980 Barcelona.

Confezione: «Aerius» 5 mg 20 compresse rivestite con film uso orale.

Codice A.I.C.: 051189013 (in base 10) 1JU58P (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Principio attivo: desloratadina 5 mg.

Eccipienti: calcio idrogeno fosfato diidrato, cellulosa microcristallina, amido di mais, talco. Il rivestimento delle compresse contiene un film (contenente lattosio monoidrato (vedere paragrafo 2 «Aerius compresse contiene lattosio»), ipromellosa, titanio diossido, macrogol 400, indigotina (E132)), un rivestimento trasparente (contenente ipromellosa, macrogol 400), cera carnauba, cera bianca.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: «Aerius» 5 mg 20 compresse rivestite con film uso orale.

Codice A.I.C.: 051189013.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: «Aerius» 5 mg 20 compresse rivestite con film uso orale.

Codice A.I.C.: 051189013.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**24A02529**

## Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cerazette»

*Estratto determina IP N. 262 del 9 maggio 2024*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale CERAZETTE 75 MICROGRAMAS COMPRIMIDOS REVESTIDOS POR PELÍCULA 3 X 28 compresse dal Portogallo con numero di autorizzazione 2798585, intestato alla società Organon Portugal, Sociedade Unipessoal, Lda. rua Alexandre Herculano, 50 - piso 9 1250-011 - Lisboa Portogallo e prodotto da N. V. Organon Kloosterstraat, 6 - NL-5349 AB - OSS - Paesi Bassi, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 80121 Napoli.

Confezione: CERAZETTE «75 microgrammi compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL;

Codice A.I.C.: 048583025 (in base 10) 1GBNCK (in base 32);

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film;

Composizione: ciascuna compressa contiene:

Principio attivo: 75 microgrammi di Desogestrel;

Eccipienti: silice colloidale anidra; tutto-rac-α-tocoferolo; amido di mais; povidone; acido stearico; ipromellosa; macrogol 400; talco; titanio diossido (E171); lattosio monoidrato.

Modificare la «Descrizione dell'aspetto di Cerazette e contenuto della confezione» al paragrafo 6 del foglio illustrativo come di seguito riportato:

Un blister di Cerazette contiene 28 compresse rivestite bianche, rotonde, recanti il codice KV su 2 su un lato e la scritta ORGANON* sull'altro lato. Ciascun astuccio contiene 1 blister, confezionato in una bustina e un'etichetta calendario adesiva da applicare sul blister al momento dell'utilizzo.

*Officine di confezionamento secondario*

Columbus Pharma S.r.l. via Dell'Artigianato, 1 20032 - Cormano (MI);

De Salute S.r.l. via Biasini,26 26015 Soresina (CR);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda – LO.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: CERAZETTE «75 microgrammi compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL;

Codice A.I.C. : 048583025;

Classe di rimborsabilità: C.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: CERAZETTE «75 microgrammi compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL;

Codice A.I.C. : 048583025;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**24A02530**

## Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasminelle»

*Estratto determina IP n. 263 del 9 maggio 2024*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale YASMINELLE 0,02/3 mg FILMOMHULDE TABLETTEN 13X21 dal Belgio con numero di autorizzazione BE288206, intestato alla società Bayer SA- NV. Jan Mommaertslaan 14 B-1831 Diegem (Machelen) - Belgio e prodotto da Bayer AG-13342 Berlino, Germania e da Bayer Weimar GmbH und Co. KG, Döbereinstr. 20 99427 Weimar, Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.R.L. con sede legale in via Camperio Manfredo, 9 20123 Milano MI

Confezione: YASMINELLE «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL;

Codice A.I.C.: 041904044 (in base 10) 17YTXD (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

Composizione: ogni compressa contiene:

Principio attivo: 0,020 mg di etinilestradiolo (come clatrato di betadestrina) e 3 mg di drospirenone.

Eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, magnesio stearato (E470b), ipromellosa (E464), talco (E553b), titanio diossido (E171), ferro ossido rosso (E172).

*Officine di confezionamento secondario*

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino, 55/57 59100 Prato (PO);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

Chiapparoli Logistica S.p.a. - Via Morolese, s.n.c. - 03012 Anagni (FR).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: YASMINELLE «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL;

Codice A.I.C.: 041904044;

Classe di rimborsabilità: C.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: YASMINELLE «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL;

Codice A.I.C.: 041904044;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**24A02531**

## Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Almogran»

*Estratto determina IP n. 264 del 9 maggio 2024*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale ALMOGRAN 12,5 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ 12 COMPRIMÉ dalla Francia con numero di autorizzazione 3400935860705, intestato alla società Almirall SAS Immeuble Le Barjac, 1, Boulevard Victor, 75015 Paris e prodotto da Industrias Farmaceuticas Almirall, S.A. - CTRA De Martorell 41-61, 08740 Sant Andreu De La Barca, Spagna, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 21017 Samarate VA.

Confezione: ALMOGRAN «12,5 mg compresse rivestite con film» 6 compresse.

Codice A.I.C.: 051183010 (in base 10) 1JTZF2(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: almotriptan 12,5 mg;

eccipienti: nucleo della compressa: mannitolo (E-421), cellulosa microcristallina, povidone, amido glicolato di sodio, stearilfumarato di sodio;

rivestimento: ipromellosa, diossido di titanio (E-171), macrogol 400, cera carnauba.

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a., via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

BB Farma S.r.l., viale Europa 160, Samarate, 21017, Italia;

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: ALMOGRAN «12,5 mg compresse rivestite con film» 6 compresse.

Codice A.I.C.: 051183010.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: ALMOGRAN «12,5 mg compresse rivestite con film» 6 compresse.

Codice A.I.C.: 051183010.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**24A02532**

## Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Singulair»

*Estratto determina IP n. 265 del 10 maggio 2024*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale SINGULAIR 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY - 28 potahovaných tablet dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 14/351/99-C, intestato alla società N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB OSS, Paesi Bassi e prodotto da Merck Sharp & Dohme B.V, Waarderweg 39, 2031BN Haarlem, Paesi Bassi e da Organon Heist B.V., Industriepark 30, Heist-op-den-Berg, 2220, Belgio, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l., con sede legale in via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano (MI).

Confezione: SINGULAIR «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/al.

Codice A.I.C.: 043949027 (in base 10) 19X6Z3 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: montelukast sodico che corrisponde a 10 mg di montelukast;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato (89,3 mg), croscarmellosa sodica, iprolosa (E463) e magnesio stearato;

rivestimento: ipromellosa, iprolosa (E463), titanio diossido (E171), ferro ossido rosso e giallo (E172), cera carnauba.

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e sulle etichette:

5. Come conservare SINGULAIR

Conservare a temperatura inferiore a 30°C.

Officine di confezionamento secondario:

Kohlpharma GmbH, Im Holzhau 8, Merzig, Saarland, 66663, Germany;

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO);

Prespack Sp.zo.o., ul. Sadowa 38. 60-185 Polonia;

Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: SINGULAIR «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/al.

Codice A.I.C.: 043949027.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: SINGULAIR «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/al.

Codice A.I.C.: 043949027.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**24A02533**

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tadalafil, «Tadalafil Zentiva».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 359/2024 del 10 maggio 2024*

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TADALAFIL ZENTIVA, anche nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicate:

confezioni:

«20 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 045020082 (base 10), 1BXWXL (base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 045020094 (base 10), 1BXWXY (base 32);

principio attivo: tadalafil;

titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l., codice fiscale 11388870153, con sede legale e domicilio fiscale in via P. Paleocapa n. 7 - 20121 Milano, Italia;

procedure europee: SE/H/1646/003/IB/017 - SE/H/1646/001/IB/018;

codici pratica: C1B/2024/669 - C1B/2024/670.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

C(nn) (classe di medicinali non negoziata).

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**24A02534**

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di simvastatina, «Sivastin».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 363/2024 del 10 maggio 2024*

Si autorizza la seguente variazione:

Variazione di tipo II C.1.4 - Aggiornamento dei paragrafi 4.4 e 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed il paragrafo 2 del foglio illustrativo della specialità medicinale in oggetto, al fine di aggiungere l'interazione relativa all'uso concomitante di simvastatina e daptomicina. Altre modifiche editoriali,

relativamente al medicinale SIVASTIN - A.I.C. n. 027208, per tutte le confezioni autorizzate.

Titolare A.I.C.: Alfasigma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Ragazzi del '99, n. 5 - 40133 Bologna (BO), codice fiscale n. 03432221202.

Codice pratica: VN2/2023/254.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

*Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi, al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

*Decorrenza di efficacia della determina*

La determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

**24A02535**

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Sodio Cloruro 0,9% Baxter» e «Glucosio 5% Baxter».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 364/2024 del 10 maggio 2024*

Autorizzazione variazione e descrizione del medicinale con attribuzione numero A.I.C.: è autorizzato il *worksharing* di tipo IB, B.II.e).5.a). 2, con conseguente immissione in commercio dei medicinali 035715 - SODIO CLORURO 0,9% BAXTER - 035714 - GLUCOSIO 5% BAXTER nelle confezioni di seguito indicate:

«soluzione per infusione» 12 sacche in Viaflo da 1000 ml - A.I.C. 035715097 - base 10, 121Y0T - base 32;

«soluzione per infusione» 12 sacche in Viaflo da 1000 ml - A.I.C. 035714144 - base 10, 121X30 - base 32.

Principio attivo: sodio cloruro 9.0 g/l A.I.C. 035715 - glucosio 50.0 g/l A.I.C. 035714.

Codice pratica: C1B/2023/1491.

Procedura europea: IE/H/xxxx/WS/220.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via del Serafico n. 89 - 00142 Roma, codice fiscale 00492340583.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C - nn.

*Classificazioni ai fini della fornitura*

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile).

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**24A02536**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rocuronio Kabi»

*Estratto determinazione AAM/PPA n. 365/2024 del 10 maggio 2024*

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ROCURONIO KABI (A.I.C. 038603) è modificata, a seguito del *grouping* NL/H/1072/001/II/034/G, approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS):

1 x tipo II - B.II.a.3.b.2 - modifica della composizione del prodotto finito: sostituzione degli eccipienti sodio acetato triidrato e acido acetico glaciale con acido cloridrico e idrossido di sodio;

1 x tipo II - B.II.d.1.e - modifica dei limiti di due parametri di specifica. Eliminazione di un parametro di test e aggiornamento dei test di identificazione;

1 x tipo IB - B.II.d.2.d - sostituzione del metodo per l'identificazione, titolo e impurezze;

1 x tipo II - B.II.e.1.a.3 - sostituzione del tappo in gomma clorobutilico con uno bromobutilico;

1 x tipo IB - B.II.f.1.a.1 - riduzione della *shelf-life* da trentasei a ventiquattro mesi;

1 x tipo IB - B.II.f.1.d - modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito da «conservare in frigorifero (2 °C - 8 °C)» a «Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione»;

1 x tipo IA -B.II.e.5.b - eliminazione delle confezioni da 2.5 ml (A.I.C. 038603027 e 038603015);

cambiamenti editoriali nelle sezioni: «3.2.P.4 *sodium chlorid*, 3.2.P.4 *water for injections*, 3.2.P.4 *nitrogen*, 3.2.A, 3.2.R (*introduction*)»,

relativamente al medicinale «Rocuronio Kabi» per tutte le confezioni autorizzate.

Codice pratica: VC2/2022/589.

Procedura europea: NL/H/1072/001/II/034/G.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Camagre n. 41 - Isola della Scala - c.a.p. 37063 Verona (Italia), codice fiscale 03524050238.

Le modifiche autorizzate degli stampati sono indicate nell'allegato alla determina di cui al presente estratto.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

**24A02537**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aminoacidi CR Bioindustria L.I.M.».

*Estratto determina AAM/PPA 366-2024 del 10 maggio 2024*

Si autorizza la seguente variazione di tipo II - C.1.4:

modifica ai paragrafi 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 8 e 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette relativamente al medicinale AMINOACIDI CR BIOINDUSTRIA L.I.M. - A.I.C. 029414012.

Codice pratica: VN2/2023/101.

Titolare A.I.C.: Bioindustria Laboratorio italiano medicinali S.p.a. - (Bioindustria L.I.M. S.p.a.), con sede legale e domicilio fiscale in via De Ambrosiis 2 - 15067 Novi Ligure (AL) - Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

*Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi, al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

*Decorrenza di efficacia della determina*

La determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

**24A02538**

---

# MINISTERO DELL'INTERNO

**Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 settembre 2023 recante «Indicazione dell'importo e delle modalità di prestazione della garanzia finanziaria a carico dello straniero durante lo svolgimento della procedura per l'accertamento del diritto di accedere al territorio dello Stato e contestuale abrogazione del decreto del 14 settembre 2023».**

Il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'economia e delle finanze in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 118 del 22 maggio 2024, si intende annullato, in quanto già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 221 del 21 settembre 2023.

**24A02740**

---

# MINISTERO DELLA DIFESA

**Concessione della croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri**

Con decreto ministeriale n. 857 datato 7 maggio 2024 è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri al Lieutenant General Hazza Khalil Mansour Al Shahwani Al Hajri, nato il 2 marzo 1965 a Doha (Qatar), con la seguente motivazione:

«Comandante della Guardia dell'Emiro del Qatar, con straordinaria capacità e acuta lungimiranza, ha operato per consolidare il rapporto di cooperazione che lega le due istituzioni. In tale comunione d'intenti, con intelligente iniziativa e infaticabile impegno, ha rafforzato la collaborazione bilaterale, tradottasi in molteplici attività di mutuo scambio e accrescimento istituzionale, che ha permesso lo sviluppo e il progresso di entrambi i Corpi di polizia, esaltandone il prestigio».

Territorio nazionale ed estero, gennaio 2007 - maggio 2024.

**24A02568**

# MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

**Contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a. che regolamenta per il triennio 2023-2028 l'attività svolta dalla Rai ai fini dell'espletamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.**

CONTRATTO DI SERVIZIO 2023-2028

Premessa

1. Il contesto normativo di riferimento, relativamente al servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, è definito nei seguenti provvedimenti:

a. decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, con particolare riferimento al titolo VIII, art. 59 (di seguito anche TUSMA), recante la definizione dei compiti del servizio pubblico, radiofonico, televisivo e multimediale;

b. decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2017, «Affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed approvazione dell'annesso Schema di Convenzione»;

c. delibera del 18 maggio 2022 del Consiglio dei ministri, di adozione dell'«Atto di indirizzo per la definizione delle linee guida sul contenuto del contratto di servizio 2023-2028»;

d. delibera n. 266/22/Cons. dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Allegato A. recante «Linee Guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale».

2. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, è affidato in concessione alla RAI Radiotelevisione italiana spa (di seguito denominata Rai o, alternativamente, Concessionaria).

3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy (di seguito denominato «Ministero») con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2017 ha affidato in concessione in esclusiva a Rai, alle condizioni e con le modalità stabilite con la convenzione del 27 luglio 2017 (di seguito «Convenzione»), l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con durata decennale, in cui sono indicate le condizioni di esercizio del servizio pubblico vincolanti per la società Concessionaria.

4. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è svolto sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero, previa delibera del Consiglio dei ministri.

5. Ai fini della definizione del contratto nazionale di servizio 2023-2028, considerato l'Atto di indirizzo del Consiglio dei ministri approvato in data 18 maggio 2022 e le Linee guida AGCom del 19 luglio 2022, il Ministero e la Rai ritengono necessario seguire tre linee direttrici volte ad assicurare un adeguato livello di qualità del servizio pubblico e a soddisfare le esigenze della popolazione:

a. in coerenza con le risorse economiche pubbliche derivanti dal canone riconosciute a Rai, indicare con chiarezza gli impegni e gli obblighi del contratto di servizio, ferma rimanendo l'esigenza di garantire la sostenibilità economica, l'efficienza aziendale e la razionalizzazione della spesa;

b. ridefinire la missione del servizio pubblico, in una prospettiva pluriennale, alla luce delle esigenze del cittadino utente secondo i principi della rilevanza, inclusività, sostenibilità, responsabilità e affidabilità, con particolare riguardo alle sfide della transizione digitale ed ambientale del Paese;

c. assicurare una massima cogenza degli obblighi assunti nel contratto di servizio, in particolare attraverso l'introduzione di obiettivi misurabili, e la relativa pubblicazione periodica, nonché potenziando le modalità, gli strumenti e gli organi di verifica dell'attuazione dei suddetti obiettivi.

6. Al fine di garantire un'offerta inclusiva e accessibile anche ai cittadini utenti con disabilità sensoriali, il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale deve svolgersi nel pieno rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18.

Art. 1.
*Oggetto del Contratto nazionale di servizio*

1. Tenuto conto del complessivo quadro normativo e regolatorio e ferme restando le previsioni di cui alla Convenzione, il presente Contratto ha per oggetto l'attività che la Rai svolge ai fini dell'espletamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale definita anche in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.

2. La Rai per lo svolgimento delle attività inerenti al servizio pubblico può avvalersi di società da essa controllate e partecipate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile

Art. 2.
*Principi generali e obiettivi dell'offerta di servizio pubblico*

1. La Rai deve assicurare ai cittadini utenti un'offerta complessiva di servizio pubblico rilevante, ossia di valore e di qualità per il benessere e la vita degli utenti e la coesione sociale, inclusiva, ossia accessibile a tutti, non discriminatoria e attenta ai bisogni di ognuno, sostenibile e innovativa, perché promuove la sensibilità ambientale, sociale e le competenze digitali, responsabile nei suoi contenuti editoriali, anche in quelli di intrattenimento, e affidabile nella sua informazione e nel suo rapporto con il cittadino utente.

2. L'offerta di servizio pubblico deve essere improntata ai valori costituzionali e ai principi di imparzialità, indipendenza, pluralismo, completezza, correttezza, obiettività, legalità, al rispetto della dignità della persona umana, delle diversità, della convivenza civile, della proprietà intellettuale e al contrasto di ogni forma di violenza, discriminazione e discorsi d'odio.

3. La Rai, in qualità di Concessionaria del servizio pubblico, in coerenza con le risorse economiche pubbliche derivanti dal canone riconosciute a Rai, è tenuta ad articolare la propria offerta tenendo conto dei seguenti obiettivi:

*a)* accelerare la trasformazione in *digital media company*, anche attraverso lo sviluppo delle piattaforme digitali;

*b)* accrescere la qualità dell'informazione secondo criteri di completezza, correttezza, equilibrio, responsabilità, imparzialità, verifica delle fonti, indipendenza e pluralismo;

*c)* attrarre e fidelizzare il pubblico più giovane;

*d)* assicurare il valore formativo ed educativo, con particolare attenzione all'infanzia e all'adolescenza;

*e)* promuovere l'Italia nel mondo, diffondendo i valori culturali e civili dell'Italia e dell'Unione europea;

*f)* diffondere e incoraggiare lo sport e gli stili di vita sani e responsabili, valorizzandone gli aspetti di inclusività sociale, nonché promuovere la diffusione di un modello nutrizionale sano quale la dieta mediterranea;

*g)* accrescere le competenze del pubblico in relazione alle nuove sfide della transizione ambientale e digitale;

*h)* sensibilizzare e accrescere le conoscenze scientifiche attraverso una informazione puntuale e continuativa anche con riferimento alle cause, agli effetti e alle soluzioni ai cambiamenti climatici in atto e alla perdita di biodiversità;

*i)* assicurare un rafforzamento degli obblighi di accessibilità, inclusività e usabilità;

*j)* contribuire alla promozione della natalità e della genitorialità, della parità di genere e delle pari opportunità e del volontariato, della libertà e della dignità della persona e al contrasto di ogni forma di violenza e discriminazione fondata su motivazioni etniche, religiose e sessuali diffondendo i valori dell'accoglienza e dell'inclusività;

*k)* promuovere il contrasto alla violenza di genere e di tutti gli atti e comportamenti finalizzati a minacciare o ledere l'integrità e la dignità della persona offesa e diffondere la conoscenza e la consapevolezza delle misure a sostegno delle donne vittime di violenza;

*l)* sostenere lo sviluppo dell'industria audiovisiva nazionale, del teatro, del cinema, della danza e delle arti visive affinché si valorizzino la creatività, il sistema delle imprese culturali, si supportino i talenti emergenti;

*m)* adottare criteri di gestione idonei ad assicurare trasparenza ed efficienza con particolare riguardo all'uso delle risorse pubbliche;

*n)* favorire una cultura della sicurezza sul lavoro, anche attraverso campagne di sensibilizzazione.

4. L'offerta di servizio pubblico sarà prevalentemente composta da programmi classificabili nei generi -e secondo le quote- di cui all'allegato 1).

Art. 3.
*Digital media company*

1. Nell'espletamento del servizio pubblico, la Rai si impegna ad accelerare la trasformazione da *broadcaster* a *digital media company* sia investendo, in coerenza con le risorse economiche pubbliche derivanti dal canone riconosciute a Rai, in soluzioni innovative di natura tecnica e tecnologica per un accesso universale, facile ed efficiente, all'offerta del servizio pubblico su tutte le piattaforme, sia garantendo un'offerta digitale rilevante, accessibile e fruibile per ogni cittadino utente che lo accompagni nei diversi momenti e nelle diverse modalità di consumo.

2. In coerenza con quanto previsto dal precedente comma 1, la Rai si impegna a prevedere attività di informazione, formazione ed educazione all'uso di tutte le forme di comunicazione digitale, così da contribuire all'accessibilità e al corretto utilizzo dei contenuti sulle diverse piattaforme e alla progressiva riduzione del «*digital divide*».

3. La Rai deve dotarsi, pertanto, di una strategia di digitalizzazione al fine di migliorare i modelli produttivi, le strategie distributive e investire sul miglioramento delle professionalità per adeguarle alle sfide del mondo digitale, per migliorare la qualità dei prodotti, dei contenuti informativi e servizi offerti ed aumentare l'efficienza dei processi dal lato dell'offerta al fine di stimolare la domanda così da arrivare all'obiettivo di una completa digitalizzazione.

4. Ai fini di cui ai commi precedenti, la Rai è tenuta, anche attraverso una maggiore razionalizzazione dei costi ed efficienza dei processi, a:

*a)* definire una strategia sui contenuti dell'offerta di servizio pubblico multipiattaforma in linea con gli obiettivi di cui al precedente art. 2;

*b)* sviluppare una strategia distributiva integrata dell'offerta di servizio pubblico in ottica multipiattaforma (esemplificativamente digitale terrestre, radio digitale, satellite, ip, *broadband*, *social media*) al fine di meglio veicolare il contenuto sfruttando la catena di valore dei dati, con particolare riguardo alla loro raccolta, all'analisi e all'utilizzo ai fini esclusivi del servizio pubblico, anche attraverso algoritmi che favoriscano le più ampie facoltà di scelta dell'utente;

*c)* migliorare la struttura e l'usabilità di tutte le attuali e future piattaforme digitali del servizio pubblico (esemplificativamente Rainews.it, e Raiplay e RaiPlay Sound) tale da garantire l'effettiva valorizzazione del patrimonio di contenuti e una migliore fruibilità anche per mezzo di algoritmi e di strumenti di intelligenza artificiale, da parte dell'utenza attraverso tutti i possibili dispositivi di ricezione (esemplificativamente le televisioni connesse e non connesse, i dispositivi mobili e nomadici, le radio);

*d)* potenziare il servizio *streaming* con l'intento di rendere Raiplay maggiormente fruibile;

*e)* sviluppare, in un quadro di maggiore internazionalizzazione, il portale Rainews.it e il presidio *news* digitale, incluso l'ambito *social*, con l'obiettivo di renderlo un riferimento per gli italiani nelle loro abitudini di consumo ed un competitore nella categoria «*all news*»;

*f)* adottare algoritmi innovativi per la ricerca e l'indicizzazione dei contenuti che assicurino un livello di autonomia nella selezione del contenuto audiovisivo da parte dell'utente. Nell'ambito della fruizione delle proprie piattaforme, la Rai si impegna a tutelare la sovranità digitale dei cittadini, il loro diritto alla *privacy* e la sicurezza dei dati personali nel rispetto dei più alti *standard* di protezione.

5. Rai valorizza l'applicazione e l'utilizzo di tecnologie emergenti (esemplificativamente intelligenza artificiale), avvalendosi anche del supporto del Centro ricerche innovazione tecnologica e sperimentazione di Torino, allo scopo di promuovere i propri contenuti, potenziare l'accessibilità e contrastare la disinformazione.

Art. 4.
*Qualità dell'informazione*

1. La Rai deve sviluppare un'offerta informativa, fondata sui principi di cui al precedente art. 2, che sia affidabile, credibile e di alta qualità potenziando il pluralismo informativo, rafforzando l'offerta di contenuti di approfondimento giornalistico nell'ambito dell'offerta complessiva di servizio pubblico e impegnandosi attivamente nel contrasto al fenomeno della disinformazione.

2. A tal fine, la Rai è tenuta ad assicurare:

*a)* la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti inquadrandoli nel loro contesto, nonché l'obiettività e l'imparzialità dei dati forniti, la verifica puntuale delle fonti, in modo da offrire informazioni

idonee a favorire la libera formazione delle opinioni non condizionata da stereotipi;

*b)* un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico, i quali sono tenuti a coniugare e a far rispettare il principio di libertà con quello di responsabilità, nel rispetto della dignità della persona, assicurando un contraddittorio adeguato, effettivo e leale all'interno dei propri programmi, fermo restando il contrasto alla disinformazione anche attraverso la partecipazione a consorzi;

*c)* lo sviluppo della coesione sociale e del senso critico, civile ed etico nella collettività nazionale;

*d)* il rispetto del divieto assoluto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni;

*e)* il monitoraggio costante della qualità della sua informazione secondo le metodologie più aggiornate e le *best practice* di settore;

*f)* la valorizzazione e la promozione della propria tradizione giornalistica d'inchiesta.

3. La Rai deve contrastare attivamente il fenomeno della disinformazione anche sviluppando a beneficio dei cittadini utenti specifici contenuti di natura educativa o didattica finalizzati da un lato a far nascere ed accrescere un approccio critico alle notizie e dall'altro a creare consapevolezza nei confronti dei rischi derivanti dalla diffusione di notizie false.

4. La Rai è tenuta, inoltre, a migliorare il proprio sistema informativo editoriale rafforzando l'ecosistema di *news* verificate e certificate sia sensibilizzando i propri dipendenti e collaboratori, attraverso specifiche azioni formative, sulla necessità di attenersi scrupolosamente nella loro attività ai principi del *fact checking*, in particolare adottando le migliori tecniche di contrasto alla disinformazione *online*, sia utilizzando strumenti informativi specifici e proponendosi come *player* all'avanguardia per il contrasto alla disinformazione.

5. La Rai assicura l'informazione pubblica anche a livello territoriale attraverso la presenza in ciascuna Regione o Provincia autonoma di proprie redazioni, interagendo con le realtà culturali, sociali e produttive dei territori. La Rai, adottando ogni opportuna misura organizzativa, valorizza le sedi regionali, il racconto all'interno dell'informazione regionale delle diverse realtà sociali, economiche e culturali provinciali e i centri di produzione di Roma, Milano, Napoli e Torino, anche per salvaguardare l'informazione e l'approfondimento culturale nelle realtà locali.

6. La Rai è tenuta a pubblicare nella sezione trasparenza del proprio sito internet l'elenco completo degli opinionisti e degli ospiti delle trasmissioni dell'azienda.

7. Nell'ambito dell'informazione sulla cronaca giudiziaria, la Rai presta grande attenzione al rispetto del principio costituzionale della non colpevolezza e ad assicurare spazi adeguati alla informazione relativa alla conclusione di procedimenti e processi penali analogamente a quella riservata alla fase investigativa.

Art. 5.
*Giovani*

1. La Rai deve delineare un'offerta di servizio pubblico che sia attrattiva per il pubblico giovane.

2. A tal fine la Rai è tenuta a:

a. conoscere e presidiare efficacemente i gusti, le abitudini e gli interessi del pubblico giovane, adottando, a tal fine, un piano operativo *ad hoc* volto a raggiungere un maggior numero di utenti con meno di 35 anni, in particolare con l'offerta *on-line* e *social*;

b. acquisire e produrre contenuti adeguati al coinvolgimento di tale pubblico e destinati ad una fruizione anche in chiave multimediale;

c. realizzare produzioni anche di intrattenimento incentrate sulla partecipazione giovanile e sulla valorizzazione della personalità e delle attitudini individuali dei partecipanti;

d. migliorare le modalità di interazione e condivisione di esperienze, con particolare riferimento alle piattaforme attualmente denominate Raiplay e Raiplay Sound, nonché l'eventuale sviluppo di prodotti innovativi specifici in tale ambito;

e. accrescere la presenza dei contenuti del servizio pubblico nell'ecosistema di riferimento per tale tipologia di pubblico anche migliorando l'offerta di informazione di servizio pubblico *on-line*;

f. promuovere, anche nell'ambito delle intese vigenti ovvero mediante la stipula di specifici accordi attuativi con il Ministero dell'istruzione, sinergie con il mondo scolastico ai fini dello sviluppo dell'offerta digitale di contenuti funzionali alla didattica anche attraverso la specifica valorizzazione degli archivi Rai;

g. ampliare l'offerta informativa e i relativi contenuti sui disturbi alimentari, al tema dell'educazione alimentare e delle relative problematiche nonché sulle dipendenze comportamentali;

h. ampliare l'offerta informativa sul fenomeno della droga e delle dipendenze, anche attraverso l'opera di personale qualificato e specializzato, al fine di aiutare i giovani a capire la vera natura del problema e diffondere la consapevolezza dei danni derivanti dall'uso di sostanze tossiche al fine di ridurre gli effetti nocivi per la salute;

i. ampliare l'offerta informativa dedicata agli adolescenti, rappresentando in particolare le problematiche e i disagi relativi a questa fascia di età;

j. favorire la cultura della legalità, la prevenzione e il contrasto di ogni forma di violenza e di «bullismo» e *cyber* bullismo, aiutando a riconoscere i segnali da cui tali fenomeni possono originare;

k. accrescere le capacità critiche dei minori in modo che sappiano fare migliore uso dei media e di internet, sia dal punto di vista qualitativo sia quantitativo, anche tenendo conto degli attuali e futuri sviluppi in chiave di interattività;

l. promuovere, sia con produzioni audiovisive *ad hoc*, sia con contenuti dedicati nell'ambito dei programmi di approfondimento e intrattenimento, i temi legati alla genitorialità e alla natalità;

m. sottolineare il valore sociale del terzo settore, del volontariato, delle imprese *no profit* e dell'impegno civile sia nazionale che internazionale;

n. accrescere la cultura dell'imprenditorialità, lo spirito d'iniziativa e di scoperta, narrando storie di giovani imprenditori, innovatori, ricercatori;

o. promuovere un uso consapevole delle nuove tecnologie;

p. ampliare la divulgazione scientifica sperimentando modalità comunicative più coinvolgenti per i giovani;

q. accrescere la conoscenza e la consapevolezza riguardo alle sfide della transizione digitale ed ecologica del Paese;

r. promuovere i diversi percorsi di istruzione in alleanza con il mondo del lavoro con particolare attenzione alla formazione professionale e agli Istituti tecnici superiori al fine di contenere la disoccupazione giovanile.

Art. 5-*bis*.
*Minori*

1. La Rai si impegna ad improntare l'offerta complessiva, diffusa su qualsiasi piattaforma e con qualunque sistema di trasmissione, al rispetto delle norme europee e nazionali a tutela dei minori, tenendo conto in particolare delle sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva coerentemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera *i)* e dell'art. 10 della Convenzione.

2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 la Rai si impegna affinché l'offerta dedicata ai minori: *a)* si caratterizzi per una cura prioritaria per il linguaggio, con riferimento a un uso appropriato della lingua italiana, all'apprendimento dell'inglese e all'alfabetizzazione digitale, con un'azione di educazione positiva al web; *b)* accresca le capacità critiche dei minori e delle famiglie offrendo contenuti dedicati alla gestione della propria identità digitale, anche in relazione al tema della tutela della *privacy* e delle informazioni personali.

3. Nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le 23, dedicata a una visione familiare, la Rai è tenuta a realizzare programmi riguardanti tutti i generi televisivi, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità dell'infanzia e dell'adolescenza, evitando la messa in onda di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, o indurre a una fuorviante percezione dell'immagine femminile.

4. La Rai, attraverso il proprio sistema di segnaletica acustica e visiva, nell'ambito della programmazione lineare e non lineare, evidenzia, con riferimento a film, *fiction* e intrattenimento, i programmi adatti ad una visione congiunta con un adulto e quelli adatti al solo pubblico adulto. Con riferimento a quest'ultima fattispecie, la Rai applica sistemi di chiara riconoscibilità visiva per tutta la durata dei relativi programmi.

5. La Rai è tenuta ad attivare sulla piattaforma RaiPlay il servizio di *parental control*.

Art. 6.
*Made in Italy*

1. La Rai deve articolare un'offerta di servizio pubblico in grado di offrire ai cittadini-utenti la più vasta possibilità di accesso alle diverse manifestazioni della cultura italiana rappresentando l'Italia, le sue eccellenze e i suoi valori nel territorio nazionale e nel mondo.

2. A tal fine Rai deve definire una strategia e un piano d'azione per l'estero volti a intercettare, attraverso piattaforme televisive e web, anche:

gli italiani residenti all'estero, con un'offerta che risponda ai loro bisogni e rinsaldi il legame con l'Italia;

gli oriundi e gli appassionati di Italia, con offerta in italiano e in inglese, per far conoscere la cultura, le eccellenze produttive, le bellezze geografiche e naturalistiche e lo stile di vita italiani anche all'estero.

3. Nel dettaglio, Rai, nell'ambito della propria autonomia editoriale, deve:

*a)* diffondere, anche in lingua inglese, contenuti di qualità per il pubblico internazionale, che offrano la rappresentazione delle eccellenze culturali, sociali e valoriali italiane e valorizzare la diffusione della lingua italiana nel mondo attraverso il meglio della produzione Rai;

*b)* promuovere e valorizzare la cultura dell'impresa e del lavoro attraverso la narrazione di storie imprenditoriali e di lavoratori che trasmettano i valori e l'attrattività dell'Italia, il genio e il gusto e la creatività italiana, anche attraverso produzioni audiovisive *ad hoc*, con particolare attenzione alle attività innovative e sostenibili;

*c)* produrre e diffondere su tutte le piattaforme distributive contenuti audiovisivi e multimediali idonei a favorire la crescita civile, la capacità di giudizio e di critica, la creatività culturale, la coesione sociale e l'educazione ambientale;

*d)* promuovere i valori culturali, civili e sociali dell'Europa e della sua storia;

*e)* produrre e programmare contenuti, anche multimediali, dedicati alla promozione e alla valorizzazione in Italia come all'estero dei territori e delle unicità culturali, paesaggistiche, agro-alimentari ed enogastronomiche italiane tra le quali la storia, le tradizioni e la cultura dei borghi, delle montagne, delle isole minori, delle zone costiere, anche con riferimento alla pesca, e delle aree interne del nostro Paese, anche nell'ottica dello sviluppo del turismo culturale ecosostenibile e sportivo, nonché della promozione della scoperta di luoghi e territori meno noti, anche attraverso la valorizzazione delle sedi territoriali;

*f)* diffondere la cultura delle istituzioni e dei valori costituzionali, promuovendo una divulgazione degli argomenti al centro del dibattito dell'Unione europea tra il grande pubblico definendo modalità multipiattaforma di diffusione di contenuti a carattere istituzionale.

4. Gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere conseguiti anche con apposite convenzioni stipulate o con la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103 o con altre amministrazioni.

Art. 7.
*Sport, salute e stili di vita sani*

1. La Rai, nell'ambito della propria autonomia editoriale e anche a seguito di appositi accordi con le Federazioni sportive interessate, riconoscendo il valore culturale, sociale ed educativo dell'attività sportiva, deve sviluppare un'offerta di servizio pubblico che promuova lo sport, anche sotto il profilo della tutela della salute, nonché attraverso accordi istituzionali, con le seguenti iniziative:

*a)* promozione dei valori degli stili di vita attivi e sani e della cultura sportiva nei prodotti destinati al grande pubblico (quali *fiction*, documentari, *entertainment* e programmi informativi);

*b)* consolidamento della programmazione di eventi sportivi dando ampio spazio alle discipline cosiddette minori al fine di valorizzarne la diffusione e la pratica, ivi inclusi gli eventi sportivi che, per identità e tradizione storico culturale, abbiano una elevata potenzialità di attrazione turistica, valorizzando in tali circostanze anche le locali eccellenze del made in Italy;

*c)* individuazione di adeguati spazi e contenuti che stimolino e motivino la popolazione all'esercizio fisico, alla pratica sportiva e all'adozione di stili di vita attivi e sani, dando particolare risalto anche a iniziative che valorizzino gli enti di promozione sportiva sul territorio e le società dilettantistiche e le discipline minori;

*d)* valorizzazione della qualità e delle eccellenze agro-alimentari italiane, nonché diffusione di modelli nutrizionali di dieta sana e sostenibile quale stile di vita sano e da tutelare;

*e)* acquisizione, in coerenza con le risorse economiche pubbliche derivanti dal canone riconosciute a Rai, dei diritti sportivi relativi alle discipline olimpiche e paraolimpiche e agli eventi, nazionali e internazionali, di maggiore rilevanza.

Art. 8.
*Sviluppo competenze per transizione digitale e ambientale*

1. La transizione ambientale e quella digitale rappresentano due delle sfide per il futuro e sono essenziali non solo in un'ottica di sviluppo economico, ma soprattutto in un'ottica sociale.

2. In questo quadro, la Rai deve attuare efficacemente i seguenti impegni, che devono essere coordinati in un progetto organico all'interno del piano di Sostenibilità incentrato sul perseguimento degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 e che devono essere volti a raggiungere e sensibilizzare gli utenti:

*a)* informare il pubblico e, in particolare, i giovani dell'importanza delle discipline STEM ovvero scienza, tecnologia, ingegneria e matematica; nonché fornire al suddetto pubblico informazioni sui percorsi professionali, anche meno conosciuti, e sull'accesso ai programmi nazionali ed europei di formazione e di volontariato per i giovani anche per la conoscenza dei cosiddetti *green Jobs*;

*b)* contribuire alla crescita di una opinione pubblica sempre più informata e consapevole sulle crisi ambientali, garantendo una nuova consapevolezza ecologica;

*c)* accrescere le conoscenze e la sensibilità del pubblico con riferimento alla sostenibilità ambientale, evidenziando e stigmatizzando i comportamenti individuali in grado di fare la differenza, in positivo o in negativo;

*d)* promuovere e rafforzare la consapevolezza dell'importanza dell'ambiente, della biodiversità e del benessere animale;

*e)* intensificare la frequenza e migliorare il collocamento nei palinsesti dei programmi di divulgazione delle tematiche relative all'innovazione digitale e ambientale alla cybersicurezza e alla sostenibilità digitale;

*f)* accrescere la produzione di contenuti volti a diffondere l'alfabetizzazione digitale della popolazione, anche *online*, con particolare attenzione alle fasce anziane della popolazione, alle persone con disabilità e ai minori;

*g)* promuovere i valori connessi alle suddette sfide (digitale e ambientale) nei prodotti destinati al grande pubblico (quali *fiction*, *entertainment* e programmi informativi);

*h)* promuovere l'educazione alla mobilità sostenibile e alla sicurezza stradale;

*i)* valorizzare all'interno dell'offerta televisiva i programmi di divulgazione scientifica e di approfondimento.

Art. 9.
*Inclusione sociale e culturale*

1. La Rai ha il compito di garantire l'accesso ai diversi generi della programmazione e di sostenere l'integrazione delle minoranze, nonché di promuovere l'impegno per l'uguaglianza, l'inclusione e la diversità e la tutela della dignità della persona.

2. La Rai deve assicurare l'adozione di idonee misure di tutela delle persone con disabilità sensoriali consentendo l'accesso, senza discriminazioni, all'offerta di servizio pubblico anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o di configurazioni particolari, anche ai sensi della normativa nazionale e unionale di settore. A tal fine la Rai è tenuta a:

*a)* sottotitolare almeno l'85% della programmazione delle reti generaliste tra le ore 6 e le ore 24, al netto dei messaggi pubblicitari e di servizio (annunci, sigle, ecc.) nonché tutte le edizioni al giorno di Tg1, Tg2 e Tg3 (compresa una edizione regionale al giorno) nelle fasce orarie meridiana e serale, garantendo altresì la massima qualità della sottotitolazione ed estendere progressivamente la sottotitolazione e le audiodescrizioni anche alla programmazione dei canali tematici, con particolare riguardo all'offerta specificamente rivolta ai minori;

*b)* attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, compatibilmente con le risorse a disposizione estendere al 20% entro il 2025, al 30% entro il 2026, al 40% entro il 2027, al 50% entro il 2028 e al 60% entro il 2029, sia la sottotitolazione che le audiodescrizioni anche alla programmazione dei canali tematici, con particolare riguardo all'offerta specificamente rivolta ai minori;

*c)* tradurre in lingua dei segni (LIS) almeno una edizione al giorno di Tg1, Tg2 e Tg3, assicurando la copertura di tutte le fasce orarie garantendo l'accessibilità anche ai sordi ipovedenti attraverso un riquadro dell'interprete adeguato per dimensioni e colore;

*d)* assicurare l'accesso attraverso le audiodescrizioni delle persone con disabilità visiva ad almeno i tre quarti dei film, delle *fiction* e dei prodotti audiovisivi di prima serata;

*e)* estendere l'accessibilità e l'usabilità dell'informazione regionale;

*f)* assicurare l'accessibilità delle persone con disabilità e con ridotte capacità sensoriali e cognitive all'offerta multimediale;

*g)* attivare strumenti idonei per la raccolta di segnalazioni relative al cattivo funzionamento dei servizi di sottotitolazione e audiodescrizione, ai fini della tempestiva risoluzione dei problemi segnalati.

3. La Rai, inoltre, deve:

*a)* diffondere una cultura nazionale delle disabilità nell'ottica della valorizzazione delle competenze, delle nuove e diverse abilità, anche attraverso il coinvolgimento diretto delle stesse persone disabili e di modelli positivi di inclusività, anche attraverso la programmazione di contenuti a carattere scientifico e divulgativo, che ne garantiscano la diffusione al grande pubblico e che promuovano l'uso di un linguaggio appropriato e rispettoso della disabilità;

*b)* incrementare i contenuti culturali e educativi basati sull'analisi dell'evoluzione sociale;

*c)* migliorare il servizio di sottotitolazione per le edizioni dei telegiornali dei canali Rai;

*d)* rendere accessibile il sito della Rai.

4. La Rai, al fine di sostenere la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche, è tenuta a garantire - attraverso la definizione di specifiche convenzioni a prestazioni corrispettive stipulate con la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modifiche e integrazioni con particolare riferimento all'art. 59 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e all'art. 1, lettera *f)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 220 - la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonché di contenuti audiovisivi, in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la Provincia autonoma di Trento, in lingua sarda per la Regione autonoma Sardegna, in lingua francese per la Regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua friulana e slovena per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e in lingua Arbëreshe per la Regione Calabria. La Rai si impegna a promuovere iniziative per la valorizzazione delle lingue minoritarie presenti sul territorio italiano. La Rai, inoltre, è tenuta a definire, con le regioni che ne facciano richiesta, un progetto operativo finalizzato alla stipulazione di specifiche convenzioni a prestazioni corrispettive per assicurare l'applicazione delle disposizioni finalizzate alla tutela delle lingue di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, tenendo conto, più in particolare, dei seguenti criteri:

*i)* differenziazione delle esigenze in funzione delle rispettive aree di appartenenza;

*ii)* necessità di perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza;

*iii)* caratteristiche delle diverse piattaforme di distribuzione con riguardo ai *target* da conseguire.

Art. 10.
*Parità di genere e pari opportunità*

1. Una delle priorità del sistema Paese Italia è rappresentata dalla piena ed effettiva parità di genere. La parità è un motore di crescita ed uno dei capisaldi più rilevanti dell'agenda di sviluppo e progresso dei Paesi, indicata anche dall'ONU come uno dei 17 *Sustainable Development Goals*. In questo quadro, la Rai deve, anche attraverso iniziative editoriali dedicate, prevedere il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

*a)* la valorizzazione del ruolo delle donne, dell'uguaglianza e pari dignità in tutti gli ambiti della vita sociale, economica e politica;

*b)* incremento dei contenuti culturali ed educativi dedicati ai temi della parità di genere, delle pari opportunità, di prevenzione e del contrasto verso ogni forma di violenza e discriminazione, anche attraverso la promozione di un linguaggio che favorisca il superamento di espressioni o manifestazioni sessiste nonché degli stereotipi di genere;

*c)* la rappresentazione del valore e del ruolo delle donne nonché il loro contributo nella società e nel lavoro e della famiglia;

*d)* la valorizzazione delle professionalità interne all'azienda sia con riguardo al contrasto alla disparità di genere, sia con particolare riferimento alla formazione continua;

*e)* aumentare il numero di trasmissioni che aderiscono al progetto 50:50;

*f)* realizzare il monitoraggio e il relativo resoconto annuale, che consenta di verificare il rispetto della parità di genere nella programmazione complessiva. Il resoconto annuale è pubblicato nel sito internet dell'azienda ed è trasmesso al Ministero, all'Autorità, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, entro quattro mesi dalla conclusione dell'esercizio precedente;

*g)* sensibilizzare i conduttori, nonché i propri dipendenti e collaboratori, ad attenersi scrupolosamente nelle loro attività al rispetto dell'integrità e della dignità della persona.

Art. 11.
*Informazione sulle Istituzioni*

1. La Rai è tenuta ad assicurare, anche sui canali generalisti, la valorizzazione della comunicazione concernente le istituzioni, del ruolo dei partiti, dei sindacati nazionali, e si impegna a diffondere, promuovere e sviluppare l'informazione sulle istituzioni nazionali ed europee. Nel rispetto del pluralismo sociale, culturale e politico, la Rai assicura la formazione, la divulgazione e l'informazione sui temi del funzionamento delle Istituzioni e della partecipazione alla vita politica, anche attraverso il potenziamento del ruolo della Testata Rai Parlamento.

2. La Rai, altresì, è tenuta ad assicurare la trasmissione delle iniziative della Presidenza della Repubblica, nel rispetto della convenzione in essere.

3. La Rai è tenuta ad assicurare la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale o di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. La Rai su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri o della Presidenza della Repubblica si impegna a svolgere il ruolo di *Host Broadcaster* per eventi istituzionali di rilievo internazionale organizzati dall'Italia.

5. La Rai promuove la memoria degli anniversari di interesse nazionale, in sinergia con l'omonima struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 11-*bis*.
*Audiovideoteche*

1. Le audiovideoteche Rai rappresentano un bene comune da tutelare.

2. La Rai è tenuta a garantire, compatibilmente con le risorse disponibili, la digitalizzazione, la conservazione e la promozione degli archivi storici, radiofonici e televisivi, quale patrimonio essenziale per un efficace sviluppo della complessiva missione di servizio pubblico.

3. La Rai si impegna a proseguire e rafforzare il processo di catalogazione digitale dell'archivio storico televisivo, comprensivo dei materiali registrati su pellicola, utilizzando le tecnologie più avanzate di archiviazione e catalogazione e sperimentando l'integrazione delle audiovideoteche nel processo produttivo digitale, al fine di promuovere la conservazione della memoria audiovisiva del Paese.

Art. 12.
*Sostenibilità*

1. La Rai deve assumere un ruolo chiave nel paese guidando un cambiamento culturale in tema di sostenibilità.

2. A tal fine la Rai è tenuta a definire:

*a)* un piano di sostenibilità in linea con obiettivi ed impegni del presente Contratto e del piano industriale che rappresenti la visione strategica aziendale in tema ESG entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto;

*b)* un bilancio di sostenibilità avente ad oggetto le *performance* di sostenibilità registrate nell'esercizio di riferimento così come meglio specificate al successivo art. 20.

Art. 13.
*Gestione e sviluppo delle risorse umane*

1. La Rai, nell'ambito di una gestione trasparente delle risorse umane, si impegna a valorizzare il merito e la capacità professionale di tutto il personale dell'azienda e ad assicurare l'effettiva attuazione del codice etico aziendale in materia di tutela della dignità, della riservatezza e della salute dei lavoratori.

2. La Rai cura la formazione permanente di tutto il personale e presta particolare attenzione - anche in ottica di transizione digitale - al reclutamento e alla formazione dei giovani e inoltre presta particolare attenzione all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, in linea con gli obblighi di legge, che si impegna a valorizzare anche attraverso specifici progetti per ciascuna professionalità.

3. La Rai si impegna a verificare che a tecnici, operatori e a qualsiasi altro collaboratore esterno impiegato nelle produzioni aziendali e nella realizzazione di programmi televisivi in esecuzione di contratti di appalto siano applicate le disposizioni previste dalle vigenti normative e dai relativi contratti di categoria.

4. La Rai si impegna a rispettare le norme in materia di assunzione di lavoratori con disabilità e del loro rapporto di lavoro, garantendo l'opportunità della progressione in carriera e l'utilizzo di accomodamenti ragionevoli, nonché a nominare un responsabile dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

5. La Rai si impegna a programmare la formazione dei giornalisti.

Art. 14.
*Industria dell'audiovisivo*

1. La Rai, per assicurare un adeguato sostegno allo sviluppo dell'industria nazionale dell'audiovisivo, deve:

*a)* investire su contenuti di qualità, sperimentando formati e linguaggi nuovi, avviando progetti innovativi nelle produzioni come nelle coproduzioni;

*b)* rispettare le disposizioni in materia di obblighi di investimento, di promozione delle opere europee e italiane come stabilite dalla normativa vigente valorizzando, nella definizione degli assetti contrattuali e dei diritti di utilizzazione e dello sfruttamento delle opere, le opere di espressione originale italiana in coerenza con la normativa primaria e i relativi regolamenti attuativi. Al fine del rispetto della normativa si intendono:

i. per ricavi complessivi annui: il gettito derivante dal canone destinato all'offerta televisiva, nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi;

ii. per investimenti: la configurazione di costo che comprende gli importi corrisposti a terzi per l'acquisto dei diritti e l'utilizzazione delle opere, i costi per la produzione interna ed esterna e gli specifici costi di promozione e distribuzione, nonché quelli per l'edizione e le spese accessorie direttamente afferenti alle opere europee ed italiane;

*c)* assicurare l'utilizzo di Linee guida chiare e trasparenti per la presentazione a Rai di Progetti audiovisivi *fiction*, cartoni e documentari;

*d)* potenziare l'offerta sulla piattaforma RaiPlay valorizzando il rapporto con i produttori indipendenti.

Art. 15.
*Impianti e investimento tecnologico*

1. La Rai è tenuta a operare, anche tramite la propria partecipata Rai Way, all'avanguardia nella sperimentazione e nell'uso delle nuove tecnologie, sulla base dell'evoluzione della normativa nazionale, europea e internazionale, nonché ad assicurare un uso ottimale delle risorse frequenziali messe a disposizione dallo Stato affinché gli impianti necessari all'esercizio dei servizi in concessione siano realizzati a regola d'arte, con l'adozione di ogni perfezionamento consentito dal progresso tecnologico.

2. In coerenza con l'obiettivo di conseguire una gestione efficiente dello spettro ed in linea con la normativa internazionale e nazionale la Rai è tenuta a gestire e ottimizzare: *a)* una rete nazionale per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale con decomponibilità per macroaree con frequenze in banda UHF e con copertura in ciascuna area tecnica non inferiore a quella assicurata dagli impianti eserciti per la rete del *multiplex* regionale per la trasmissione di programmi in ambito locale precedentemente alle operazioni di rilascio della banda 700MHz; *b)* due ulteriori reti nazionali in modalità SFN o k-SFN, con copertura non inferiore al 95% della popolazione nazionale.

3. In funzione della propria strategia editoriale, la Rai utilizza la capacità trasmissiva assegnata in modo adeguato alla distribuzione della propria offerta televisiva con elevata qualità dell'immagine e del suono, allo sviluppo dell'alta definizione e all'assolvimento dei propri compiti di sperimentazione ed innovazione. A tale fine la Rai si impegna a diffondere un proprio *mux* nazionale in *standard* DVB-T2 entro il 1 settembre 2024, e a predisporre il passaggio dei restanti *mux* in *standard* DVB-T2 secondo la roadmap predisposta dal Ministero in coerenza con la normativa di settore.

4. La Rai, a richiesta del Ministero, attraverso la partecipazione ad apposite sedi di confronto, fornirà assistenza tecnica in ordine alle verifiche o accertamenti sul territorio, anche mediante la propria partecipata Rai Way, relativi all'utilizzo della capacità trasmissiva e alla sua pianificazione.

5. La Rai monitora costantemente la qualità del servizio ed esercita ogni azione preventiva e correttiva al fine di garantire elevati *standard* qualitativi; assicura un costante rapporto con l'utenza per raccogliere segnalazioni di problematiche di ricezione; collabora con istituti di ricerca e partecipa ai tavoli istituiti dai Co.Re.Com. per approfondire le tematiche locali; assicura una idonea informazione per la migliore fruizione dei servizi.

6. La Rai garantisce l'informazione al pubblico nel corso delle fasi di passaggio allo *standard* DVBT-2, utilizzando le emissioni televisive e radiofoniche e il web. Tale informazione dovrà essere fornita fino a quando le attività non saranno ultimate, dando ogni opportuna conoscenza sulle modalità del processo in atto e sugli eventuali disservizi, anche momentanei. Rai è tenuta ad attivare servizi gratuiti di *call center*, di risponditori automatici e di numero verde al fine di dare riscontro alle richieste dei cittadini.

7. Per il corretto funzionamento della televisione digitale terrestre, la Rai si impegna a rendere pubbliche, anche attraverso servizi OTA (*Over The Air*), le informazioni ricevute dai produttori di apparati riceventi al fine di garantire l'aggiornamento degli apparati stessi.

8. La Rai si impegna a sviluppare, direttamente o attraverso le più opportune forme di cooperazione, associazione o intesa, anche attraverso partecipazione a società o consorzi, i servizi più utili al buon funzionamento della televisione digitale terrestre.

9. Al fine di contribuire al consolidamento del mercato radiofonico digitale (Dab+), Rai utilizza la capacità trasmissiva assegnata in modo adeguato alla distribuzione di tutta la propria offerta radiofonica nazionale e locale con elevata qualità del suono e si impegna a rispettare le scadenze del *master plan* ministeriale per l'attuazione del Piano nazionale delle frequenze definito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Pnaf *Dab*), provvedendo all'ammodernamento e all'estensione della rete e apportando le modifiche frequenziali necessarie, in coerenza con il relativo diritto d'uso, rilasciato dal Ministero. L'estensione progressiva della rete nazionale nell'arco di durata del presente Contratto sarà prioritariamente finalizzata alla copertura *outdoor* delle autostrade, delle principali strade statali e dei capoluoghi di regione/provincia, a partire da quella derivante dalla consistenza impiantistica di cui all'Allegato 2 al presente Contratto, compatibilmente con le risorse economiche disponibili.

10. In coerenza con l'obiettivo di facilitare l'introduzione di nuovi servizi di distribuzione televisiva rivolti all'utenza mobile e nomadica, la Rai sperimenterà lo *standard* 5G *broadcast*, con particolare riguardo alla copertura di aree metropolitane ad alto traffico IP, utilizzando frequenze UHF dedicate identificate e assegnate dal Ministero, anche su base temporanea. La Rai sperimenterà il DVB-I e l'Hbbtv nonché le ulteriori tecnologie innovative che dovessero svilupparsi in futuro.

11. Ai fini della sperimentazione di nuovi *standard* diffusivi e servizi su bacini territoriali topograficamente articolati, il Ministero fornirà risorse frequenziali temporanee ai sensi della normativa vigente.

12. La Rai, senza che l'utilizzo comporti il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello di concessione, per proprie esigenze - previa comunicazione al Ministero - o per conto di terzi previamente autorizzati dal Ministero, su base di non interferenza e anche con tecniche di modulazione digitale:

esercisce collegamenti mobili realizzati con mezzi del tipo trasportabile installati anche a bordo di automezzi in sosta o con mezzi in movimento, funzionanti su base non interferenziale con altri operatori, nonché per realizzare collegamenti temporanei tra punti fissi;

esercisce radio camere operanti nella banda dei 2 GHz;

ai fini della produzione e distribuzione dei propri servizi sul territorio, utilizza collegamenti mobili nelle bande in cui essi sono allocati.

La Rai per l'impiego delle frequenze necessarie agli impianti radiofonici - analogici e digitali - televisivi, ai collegamenti fissi e ai collegamenti mobili è tenuta ad utilizzare le apparecchiature e la canalizzazione previste dalla normativa vigente. La Rai si impegna a procedere all'attivazione di impianti di nuova realizzazione o su cui sono state apportate modifiche significative solo previa autorizzazione del Ministero. La Rai, al fine di assicurare la fornitura del servizio, esercisce gli impianti di cui all'Allegato 2.

13. La Rai è tenuta a rafforzare nei 5 anni, compatibilmente con le risorse disponibili, le infrastrutture fisiche e digitali al fine di implementare la diffusione e la trasmissione del segnale radio televisivo in tutte le zone del Paese.

### Art. 16.
*Neutralità tecnologica*

1. Nel rispetto dei principi di universalità del servizio pubblico e nel contemperamento tra gli interessi degli utenti e i diritti negoziali dell'impresa, la Rai dovrà consentire, previ accordi equi e non discriminatori, la trasmissione simultanea dei suoi canali sulle diverse piattaforme distributive televisive, a condizione che sia rispettata l'integrità dei marchi, dei prodotti e delle comunicazioni commerciali, fatti salvi i diritti dei terzi. In caso di ritardo o controversia nella conclusione degli accordi, ciascuno dei soggetti interessati può richiedere all'Autorità di verificare e stabilire, in base a criteri oggettivi quali l'ammontare del corrispettivo economico e la durata dell'accordo, le condizioni necessarie per la conclusione degli stessi.

2. La Rai è tenuta a perseguire la qualità tecnica audiovisiva e l'innovazione per la diffusione della propria offerta, valorizzando su ciascuna piattaforma tecnologica le specifiche potenzialità di evoluzione degli *standard* tecnici.

3. Al fine di assicurare una copertura integrale della popolazione, con tutte le possibilità offerte dalle varie piattaforme distributive, la Rai è tenuta ad adottare le più idonee modalità di criptaggio al fine di garantire, in forma gratuita, l'accesso all'intera programmazione trasmessa in *simulcast* via satellite, fatti salvi i diritti dei terzi.

4. La Rai, in conformità a quanto previsto nei commi precedenti in merito alla piattaforma tecnologica satellitare, utilizza la piattaforma gratuita Tivùsat e, con riguardo a quelle zone del territorio nazionale non raggiunte dal digitale terrestre a seguito dell'attuazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze, fornisce fino a sei mesi successivi al completo passaggio allo *standard* DVB-T2 una *smart card* della stessa piattaforma, agli utenti che siano titolati a farne richiesta da un ente certificatore terzo indicato dal Ministero.

### Art. 17.
*Gestione economica-finanziaria*

1. Il costo delle attività derivanti dal servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è coperto a norma dell'art. 13, comma 1, della Convenzione al fine di assicurare l'equilibrato assetto economico-finanziario della gestione in relazione agli obblighi posti dalla normativa e dal presente Contratto. È fatto salvo quanto previsto da contratti e convenzioni stipulate ai sensi della vigente normativa.

2. La Rai è tenuta, altresì, ad adottare criteri tecnici ed economici di gestione idonei a consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza aziendale e di razionalizzazione del proprio assetto organizzativo. Nell'ottica di una gestione ispirata a criteri di efficienza, la Rai si impegna a potenziare, secondo criteri di economicità, la capacità dei propri centri di produzione e persegue altresì l'obiettivo di un adeguato ritorno sul capitale e sugli investimenti, tenendo conto anche delle condizioni del mercato di riferimento.

3. Le quote dei canoni di abbonamento spettanti alla Rai, sono attribuite alla Rai e comunicate dall'Amministrazione finanziaria con apposite informative mensili in relazione all'avanzamento delle riscossioni effettuate dallo Stato e corrisposte in tre quote di cui la prima, da erogare nei mesi di gennaio, maggio e settembre di ciascun anno, pari rispettivamente al 40 per cento, 30 per cento e 30 per cento delle previsioni di competenza iscritte sul pertinente capitolo di spesa relativo alle somme spettanti alla Rai a carico del Bilancio dello Stato, adeguato in corso d'anno alle effettive riscossioni affluite sul capitolo di entrata. Il conguaglio commisurato alle somme effettivamente riscosse sarà corrisposto con il provvedimento di assestamento dell'esercizio successivo a quello di competenza di tali introiti. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze provvederà ad emettere appositi ordini di pagare a favore della Rai, affinché le rimanenti quote siano accreditate entro la fine del mese di previsto pagamento.

4. La Rai è tenuta ad efficientare le spese di gestione delle sedi estere.

### Art. 18.
*Contabilità separata*

1. È fatto divieto alla Rai di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico, ai sensi dell'art. 61, comma 4, del TUSMA.

2. In conformità a quanto stabilito dall'art. 61, commi 1 e 2, del TUSMA, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, e coerentemente a quanto previsto dall'art. 14 della Convenzione, la Rai predispone, sulla base dello schema di contabilità separata attualmente vigente, richiamato nelle Linee guida di cui alla delibera AGCom n. 266/22/CONS, il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, rispetto ai ricavi delle attività svolte in regime di concorrenza, imputando o attribuendo i costi sulla base di principi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati.

3. La contabilità separata di cui al comma 2 è soggetta a controllo da parte di una società di revisione, nominata dalla Rai e scelta dall'Autorità tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52».

### Art. 19.
*Sostenibilità economica del contratto*

1. Le risorse economiche pubbliche derivanti dal canone riconosciute a Rai devono essere coerenti con il perimetro degli obblighi di servizio pubblico al fine di assicurare annualmente, per la durata del contratto, la necessaria corrispondenza tra attività delegate, correlati costi sostenuti e finanziamento pubblico prevista dall'art. 61, comma 3, del TUSMA.

### Art. 20.
*Monitoraggio e vigilanza*

1. La vigilanza sugli obblighi del servizio pubblico derivanti dalla concessione, dalle disposizioni normative vigenti, dal presente Contratto e dagli specifici contratti di servizio conclusi con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano è affidata all'Autorità e al Ministero, secondo le rispettive competenze.

2. A tal fine Rai, nei propri piani industriali, è tenuta a definire strumenti finalizzati a monitorare il raggiungimento, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, degli impegni assunti, anche in termini di sostenibilità, che possano fornire altresì elementi di valutazione per lo sviluppo di un'offerta di servizio pubblico che, coniugando gradimento, qualità percepita e *audience*, risponda alle domande e alle aspettative dei cittadini utenti, anche con riferimento al *target under* 55.

3. Rai, in questa prospettiva, è tenuta a predisporre:

*a)* una dettagliata informativa - con riferimento a RaiPlay e Rainews.it - circa l'offerta dei contenuti pubblicati e del traffico medio mensile generato dall'utenza, con riferimento particolare agli utenti unici, ai tempi medi di fruizione, alle tecnologie impiegate per accedere e alla provenienza degli utenti;

*b)* un monitoraggio annuale che consenta di verificare il rispetto della parità di genere nella programmazione complessiva e la rappresentazione della donna nei diversi ambiti della società, così come della disabilità;

*c)* un monitoraggio e un'analisi del gradimento e della qualità percepita con l'obiettivo di ottenere dati relativi sia all'intera offerta Rai sia ai singoli programmi;

*d)* un monitoraggio della *corporate reputation* intesa come: (i)la capacità della Rai di assolvere alla missione di servizio pubblico con un'offerta declinata sulle diverse piattaforme; (ii) il rispetto dei criteri fondamentali dell'immagine del servizio pubblico, come definiti dall'*European Broadcasting Union*; (iii) la notorietà e il giudizio sull'offerta della Rai; (iv) la valutazione comparativa con altre *media company* confrontabili; (v) la misurazione della qualità e della soddisfazione del pubblico;

*e)* un monitoraggio che sia in grado di misurare l'efficacia dell'offerta di servizio pubblico in relazione agli obiettivi di coesione sociale, come previsto dall'art. 9, nonché agli obiettivi di natura editoriale, anche attraverso l'elaborazione di specifici dati di ascolto;

*f)* una relazione annuale sullo stato di attuazione del presente contratto di servizio da trasmettere alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e all'Autorità.

4. Rai inoltre è tenuta a redigere, entro il 30 giugno di ciascun esercizio, un bilancio di sostenibilità, che dia anche conto delle attività svolte in ambito socio-culturale, con particolare riguardo al rispetto del pluralismo informativo, sociale e politico, alla tutela dei minori e dei diritti delle minoranze, alla rappresentazione della donna, della famiglia, delle persone con disabilità e alla promozione della cultura nazionale; il bilancio di sostenibilità dà altresì conto dei risultati dei monitoraggi sulla qualità dell'offerta proposta così come percepita dall'utenza e della *corporate reputation* della società Concessionaria.

5. La Rai e il Ministero, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente contratto di servizio, concordano, in sede di commissione paritetica di cui al comma 1 dell'art. 21, i criteri di verifica degli indicatori di cui al comma 2 ed il raggiungimento degli obiettivi in esso contenuti, sia dal punto di vista quantitativo, in ordine all'assolvimento degli obblighi di programmazione, sia dal punto di vista qualitativo, valutandone il riscontro sul pubblico in relazione alle finalità stabilite dal presente contratto.

Art. 21.
*Organi contrattuali*

1. La commissione paritetica, istituita con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy entro sei mesi dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente Contratto, è composta, nel rispetto dell'equilibrio di genere, da otto membri, quattro designati dal Ministero e quattro designati dalla Rai con l'obiettivo di delineare:

*a)* le più efficaci modalità operative di applicazione e di sviluppo delle attività e degli obblighi previsti nel presente Contratto in coerenza con l'evoluzione dello scenario di riferimento;

*b)* gli opportuni interventi volti a risolvere le difficoltà di applicazione e di interpretazione eventualmente emergenti.

2. Le rispettive componenti della commissione possono di volta in volta definire le eventuali integrazioni di apporto alla commissione in funzione degli argomenti trattati e delle questioni di carattere interpretativo e applicativo del presente Contratto.

3. L'attività di supporto tecnico-organizzativo della commissione paritetica è assicurata dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

4. Con successivo decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy verrà comunicata l'eventuale variazione dei componenti della Commissione, determinata da avvicendamenti organizzativi.

5. La Commissione, nella salvaguardia dei principi di riservatezza della gestione, stabilisce i documenti dalla stessa elaborati che possono essere resi pubblici sul sito internet della Rai.

6. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella *Gazzetta Ufficiale* è istituito, per la durata del Contratto stesso, un Comitato, quale sede permanente di confronto fra il Ministero e la Rai che, con carattere consultivo, esprime pareri e avanza proposte in ordine alla programmazione sociale e alle iniziative assunte dalla Rai ai sensi dell'art. 9 del presente Contratto.

7. Il Comitato è composto da dodici membri, nel rispetto dell'equilibrio di genere, di cui sei nominati dal Ministero, scelti tra i rappresentanti di commissioni, consulte e organizzazioni senza scopo di lucro di rilievo nazionale anche in rappresentanza delle persone con disabilità sensoriale, con competenza ed esperienza sui temi di cui all'art. 9, e sei nominati dalla Rai.

8. Il Comitato è coordinato pariteticamente da un rappresentante del Ministero e da uno della Rai e si avvale, per il suo funzionamento, di personale, mezzi e servizi messi a disposizione dalla Rai. Il Comitato, entro tre mesi dalla sua costituzione, approva un regolamento di funzionamento. I coordinatori sovrintendono alla predisposizione degli strumenti e dei materiali necessari per i lavori del Comitato, coordinano i lavori delle sessioni e rappresentato il Comitato nei rapporti con istituzioni, enti e associazioni.

Art. 22.
*Comunicazioni*

1. La Rai è tenuta a trasmettere al Ministero, all'Autorità e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, entro i tre mesi successivi alla chiusura di ciascun semestre, una dettagliata informativa sul rispetto degli obblighi di cui all'allegato 1.

2. In riferimento agli obiettivi di natura editoriale, la Rai è tenuta a predisporre e trasmettere annualmente al Ministero delle imprese del made in Italy e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi una informativa in cui siano evidenziate le strategie editoriali individuate per valorizzare le diverse tematiche all'interno dell'offerta di servizio pubblico e i conseguenti risultati raggiunti.

3. Al fine di fornire una completa informativa sulle dinamiche della gestione, entro il mese di giugno di ogni anno la Rai è tenuta a trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Autorità ed alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi una relazione sui risultati economico-finanziari dell'esercizio precedente, utilizzando anche fonti non aziendali, recante informazioni anche in merito:

*a)* alla ripartizione del mercato pubblicitario, con evidenza della fonte di riferimento, per ciascun mezzo di comunicazione (quotidiani, periodici, televisione, radio, internet, ecc.);

*b)* ai ricavi pubblicitari della Rai per mezzo e per tipologia;

*c)* agli indici di affollamento pubblicitario per fascia oraria ed a livello complessivo.

4. La Rai è tenuta, altresì, a trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla loro approvazione:

*a)* i piani industriali (economici, finanziari, di investimento e strategici);

*b)* le previsioni economiche e i bilanci consuntivi di esercizio e della contabilità separata;

*c)* i bilanci infrannuali al 30 giugno.

5. La Rai è tenuta a trasmettere al Ministero, all'Autorità e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per ciascun esercizio, entro i tre mesi successivi alla chiusura di ciascun esercizio, l'informativa di cui al precedente art. 20, comma 3, lettera *a)* nonché a comunicare al Ministero, entro i sei mesi successivi alla chiusura di ciascun esercizio, l'avvenuta pubblicazione sul sito Rai degli esiti dei monitoraggi di cui al precedente art. 20, comma 3, con evidenza delle misurazioni dei relativi indicatori di *performance*.

6. La Rai fornisce al Ministero, a consuntivo, con cadenza trimestrale ed a fini statistico-informativi e senza oneri aggiuntivi, con riferimento ai collegamenti mobili, la frequenza impegnata, la distanza delle tratte realizzate ove si impieghino mezzi non in movimento, la distanza media delle tratte ove si impieghino mezzi in movimento e la durata del servizio effettuato.

Art. 23.
*Trasparenza*

1. In attuazione dell'art. 63, comma 21, lettera *g)* TUSMA, la Rai adotta il «Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale» che prevede la pubblicazione, sulla sezione *Corporate* Trasparenza del sito web aziendale, di dati e informazioni relative alla Rai, che si impegna a mantenere aggiornate secondo gli obblighi di legge.

2. La Rai è tenuta a pubblicare sul proprio sito:

*a)* il bilancio annuale e semestrale, della contabilità separata, nonché il bilancio di sostenibilità di cui al precedente art. 12 del presente Contratto;

*b)* il presente Contratto;

*c)* lo Statuto sociale;

*d)* il Modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* decreto legislativo n. 231/2001, parte generale;

*e)* il Codice etico;

*f)* il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale;

*g)* i risultati dei monitoraggi di cui al precedente art. 20, comma 3 del presente Contratto;

*h)* il piano di prevenzione della corruzione previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190.

3. La Rai è tenuta a predisporre un apposito piano di comunicazione per stabilire un «filo-diretto» con gli utenti che preveda l'utilizzo delle diverse piattaforme a disposizione per un potenziamento delle possibilità di interlocuzione diretta con cittadini.

Art. 24.
*Deposito cauzionale e penali*

1. A garanzia degli obblighi assunti, la Rai ha costituito, presso primari istituti bancari, un deposito cauzionale di 1 milione di euro in numerario o in titoli di Stato di pari valore nominale ovvero una fideiussione rilasciata da primario istituto bancario. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della Rai.

2. Coerentemente a quanto previsto dall'art. 16, comma 2, della Convenzione, in caso di intervenuta decadenza il Ministero dell'economia e delle finanze ha il diritto di incamerare il deposito cauzionale di cui al precedente comma.

3. Fatto salvo il presidio sanzionatorio definito dal TUSMA, per gli inadempimenti agli obblighi assunti dalla Rai, che non comportino una penale più grave, il Ministero, dopo la debita contestazione alla Rai medesima, può applicare una penale, definita con provvedimento dell'Autorità nei suoi minimi e massimi, per ciascuna infrazione riscontrata, in applicazione del principio di proporzionalità, in conformità con quanto previsto dall'art. 15, comma 4, della Convenzione.

Art. 25.
*Efficacia, adeguamento e scadenza*

1. Gli effetti del presente Contratto, che ha durata quinquennale, decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Fino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del successivo Contratto, i rapporti tra la Rai e il Ministero restano regolati dalle disposizioni del presente Contratto.

2. Il Ministero e la Rai si impegnano ad adeguare il presente Contratto alla normativa sopravvenuta.

3. Gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante del Contratto. L'allegato 2 non è soggetto a pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è depositato presso la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero.

4. Il Ministero e la Rai si impegnano a dare la massima diffusione, attraverso ogni mezzo di comunicazione, al presente Contratto.

*Il Capo Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie*
SPINA

*Il Presidente*
SOLDI

*L'Amministratore delegato*
SERGIO

*Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2024*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 750*

———

AVVERTENZA:

*A seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy», la denominazione della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, richiamata nell'art. 25, comma 3, è cambiata in Direzione generale per il digitale e le telecomunicazioni - Istituto superiore delle comunicazioni e delle teconologie dell'informazione.*

ALLEGATO *1*

OFFERTA DI SERVIZIO PUBBLICO

1. La Rai articola la propria offerta di servizio pubblico con l'obiettivo di raggiungere tutti i cittadini utenti, integrando le diverse piattaforme distributive.

2. L'offerta televisiva, articolata in canali generalisti e semigeneralisti/tematici, deve essere prevalentemente composta da programmi classificabili nei generi seguenti, con le caratteristiche di seguito indicate:

*a)* informazione generale e approfondimenti: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria; informazione istituzionale e parlamentare nazionale ed europea; rubriche tematiche, inchieste e dibattiti di rete o di testata, attinenti ai temi dell'attualità interna, alla transizione ecologica, alla transizione digitale, ai fenomeni sociali e del terzo settore, alle diverse confessioni religiose, alla realtà delle periferie, alle condizioni della vita quotidiana delle persone e dei gruppi sociali, alla promozione della conoscenza della Costituzione e del Trattato dell'Unione europea, alla diffusione e promozione della cultura della legalità; informazione di interesse internazionale accompagnata da approfondimenti qualificati; informazione sul funzionamento e sulle attività dell'Unione europea e sugli effetti che queste hanno a livello locale, tramite approfondimenti prodotti autonomamente dalle sedi regionali della Rai;

*b)* programmi di servizio: trasmissioni prevalentemente incentrate sulle esigenze e sullo sviluppo della collettività e dell'individuo, in cui saranno anche valorizzate le opportunità europee e adottati formati adatti anche ad un consumo web e in mobilità; trasmissioni che valorizzino la società in tutte le sue componenti, con particolare attenzione alle esigenze delle famiglie, dei giovani, delle fasce anziane della popolazione, alle questioni sociali e ai fenomeni emergenti; trasmissioni finalizzate alla tutela e valorizzazione delle peculiarità ed eccellenze nazionali; trasmissioni dedicate alle celebrazioni liturgiche, a temi religiosi e al dialogo interreligioso; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione europea; programmi legati ai temi del lavoro, ai bisogni della collettività (quali le condizioni delle strutture sanitarie, assistenziali e previdenziali), all'ambiente e alla qualità della vita; programmi che promuovano l'alfabetizzazione digitale; programmi che favoriscano la comprensione delle diversità presenti nella società

contemporanea e i processi di inclusione; programmi che favoriscano l'educazione civica, programmi che favoriscano l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, in raccordo con la strategia nazionale prevista dall'art. 24-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, nonché la comprensione dei mercati dell'energia in collaborazione con l'autorità di settore; spazi informativi di servizio e di comunicazione sociale, dedicati al volontariato e all'associazionismo;

*c)* programmi culturali e di intrattenimento: trasmissioni a carattere culturale, anche realizzate seguendo i canoni dell'intrattenimento, e con possibilità di declinazione multipiattaforma; trasmissioni finalizzate a promuovere e valorizzare la lingua italiana, la storia, le tradizioni, i costumi, il patrimonio storico-culturale del Paese e dell'Europa e a diffonderne la conoscenza; trasmissioni volte a sensibilizzare sui temi della tutela del patrimonio artistico, paesaggistico e ambientale del Paese; trasmissioni e documentari a contenuto educativo, storico, artistico, letterario e scientifico; programmi per la valorizzazione e promozione del turismo in Italia e del made in Italy nel mondo; trasmissioni con finalità didattico-divulgative su temi sia scolastici sia attinenti alla vita quotidiana dirette a valorizzare sia le conoscenze sia le abilità; programmi volti a favorire l'educazione artistica e la valorizzazione delle opere d'arte e dell'ingegno; programmi volti a far conoscere e promuovere il talento individuale anche attraverso *format* che favoriscano forme di collaborazione tra i partecipanti, con particolare riguardo alle trasmissioni rivolte ai minori e ai giovani; programmi finalizzati a soddisfare i bisogni di conoscenza e di approfondimento; programmi dedicati al racconto del reale, svolto anche attraverso ricostruzioni o esperimenti sociali, nonché con modalità multimediali;

*d)* informazione e programmi sportivi: eventi nazionali e internazionali, anche delle discipline sportive meno popolari, dello sport femminile e dello sport praticato dalle persone con disabilità, trasmessi in diretta o registrati; notiziari e rubriche di approfondimento, anche volte a divulgare i valori dello sport e i suoi risvolti sociali;

*e)* programmi per giovani e minori: programmi dedicati all'infanzia e all'adolescenza e comunque al pubblico più giovane che abbiano finalità formativa, informativa, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico e morale, programmi dedicati ai maggiorenni *under* 35 che abbiano finalità formativa, informativa, culturale e orientativa, anche ai fini dello sviluppo individuale e autonomo oltreché delle scelte lavorative;

*f)* opere italiane ed europee: opere cinematografiche, fiction, serie televisive per minori anche in animazione, cartoni, documentari di origine italiana ed europea; programmi per la valorizzazione dell'audiovisivo in generale.

3. Fermo restando che la programmazione della concessionaria si distingue per contenuti di elevato livello qualitativo che rappresentano la cultura e la tradizione italiana ed europea, la Rai è tenuta a riservare ai generi di cui al precedente comma 2 non meno del 70 per cento della programmazione annuale delle reti generaliste (80 per cento di quella della terza rete) nella fascia oraria tra le ore 6 e le ore 24. Agli stessi generi deve essere riservata una quota non inferiore al 70 per cento della programmazione annuale complessiva delle reti semigeneraliste/tematiche. La programmazione, nel rispetto degli orari di trasmissione, deve essere diffusa in modo equilibrato in tutti i periodi dell'anno, in tutte le fasce orarie (compresa quella di *prime time*).

4. L'offerta radiofonica, articolata in canali generalisti e semigeneralisti/tematici, deve essere prevalentemente composta da programmi classificabili nei generi seguenti, con le caratteristiche di seguito indicate:

*a)* notiziari: giornali radio, anche sportivi o tematici, di formato, stile e contenuto diversificato secondo il canale;

*b)* informazione: programmi o rubriche di approfondimento, inchieste, *reportage*; dibattiti e «fili diretti», anche in formato di flusso; radiocronache, programmi e rubriche dedicati alle varie discipline sportive;

*c)* cultura e intrattenimento: programmi di attualità scientifica e culturale, anche con carattere di intrattenimento; teatro (mediante riprese o produzioni in studio); documentari e rievocazioni storiche anche basati su elaborazioni di materiali di archivio;

*d)* società: programmi, rubriche e *talk show* su temi sociali e di costume, anche rivolti al mondo dei giovani o realizzati in formati innovativi, capaci di rappresentare la vita sociali e nei territori e di ampliare il dibattito sull'evoluzione civile del Paese; rubriche dedicate al tema delle pari opportunità e al ruolo delle donne nella società;

*e)* musica: programmi dedicati a tutti i generi e sottogeneri di musica; programmi e contenitori prevalentemente musicali; trasmissioni dal vivo o in via differita di eventi musicali; programmi di attualità sulla musica nazionale e popolare; programmi e contenitori prevalentemente musicali dedicati in particolare alla musica italiana e ai giovani artisti; programmi volti a favorire l'educazione musicale e la valorizzazione delle opere d'arte e dell'ingegno;

*f)* servizio: rubriche e servizi sull'attività degli organi istituzionali nazionali ed europei; programmi dedicati alla informazione sulle nuove tecnologie digitali; programmi, rubriche e radiocronache dedicati a celebrazioni liturgiche, a temi religiosi e al dialogo interreligioso; rubriche tematiche di particolare interesse sociale o rivolte a particolari *target* (minori, anziani, disabili, ecc.) dedicate alla promozione della conoscenza della Costituzione e del Trattato dell'Unione europea, alla diffusione e promozione della cultura della legalità e della dignità della persona; programmazione per non vedenti; programmi volti alla tutela e alla valorizzazione della lingua italiana e alla promozione della lettura; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione europea e delle questioni legate alla difesa dell'ambiente;

*g)* pubblica utilità: notiziari e servizi sulla viabilità, la sicurezza stradale e le condizioni meteo, specialmente dedicati all'utenza mobile; bollettino del mare, della neve; messaggi di emergenza e di protezione civile; segnale orario.

5. La Rai è tenuta a riservare ai generi di cui al precedente comma 4 non meno del 70 per cento dell'offerta annuale di programmazione dei canali nazionali Radio Uno e Radio Due e non meno del 90 per cento di Radio Tre. Agli stessi generi deve essere riservata una quota non inferiore al 70 per cento della programmazione annuale complessiva dei canali tematici.

6. L'offerta multimediale, distribuita sulle piattaforme proprietarie, deve essere prevalentemente composta da programmi classificabili rispettivamente nei generi di cui al precedente comma 2 e comma 4. In particolare Rai deve:

produrre contenuti in formato nativo digitale;

rendere fruibili, nei limiti dei diritti disponibili, i propri contenuti in modalità lineare e non lineare, secondo le nuove modalità di consumo;

declinare la propria offerta multimediale attraverso lo sviluppo di prodotti «*original*»;

accrescere progressivamente l'offerta di prodotti provenienti dalle teche Rai.

7. La Rai è tenuta a fornire almeno il 90% della propria offerta televisiva e radiofonica lineare in *streaming*.

8. La Rai è tenuta a garantire un numero adeguato di ore di diffusione - come definito dall'Autorità - di contenuti audiovisivi dedicati all'educazione, ivi compresa l'educazione civica, finanziaria, assicurativa e previdenziale, alla formazione, alla promozione culturale, sociale e della famiglia, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative, nonché allo sport e all'informazione finalizzata alla comprensione delle problematiche ambientali con particolare riferimento agli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 in materia di sviluppo sostenibile. La diffusione degli stessi contenuti audiovisivi dovrà essere realizzata in modo proporzionato in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutte le piattaforme distributive proprietarie.

**24A02566**

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-121) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**
**validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

**GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I** (legislativa)

**CANONE DI ABBONAMENTO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | **€** | **438,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 128,52*) * | - semestrale | **€** | **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 19,29*)* | - annuale | **€** | **68,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 9,64*)* | - semestrale | **€** | **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 41,27*)* | - annuale | **€** | **168,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 20,63*)* | - semestrale | **€** | **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 15,31*)* | - annuale | **€** | **65,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 7,65*)* | - semestrale | **€** | **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 50,02*)* | - annuale | **€** | **167,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 25,01*)* | - semestrale | **€** | **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 383,93*)* | - annuale | **€** | **819,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 191,46*)* | - semestrale | **€** | **431,00** |

**N.B.**: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI** (oltre le spese di spedizione)

| | | |
|---|---|---|
| Prezzi di vendita: serie generale | € | 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (*di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | **€** | **86,72** |
| (*di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | **€** | **55,46** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | **€** | **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5% | **€** | **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € | 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**
***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C